

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. S E D I C O

APPROVAZIONE

2020

Norme Tecniche

Allegato A: A.T.O. (Ambiti Territoriali Omogenei)

Allegato B: P.I.C.T. (Piani Interventi Coordinamento Tematico)

COMUNE DI
SEDICO



Il Sindaco
dott. arch. Stefano Deon

CO-PIANIFICAZIONE UFFICIO URBANISTICA

arch. Oliviero Dall'Asen

dott. Sabina Dalla Rosa

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Geologica: dott. geol. Enzo De Biasio

Agronomica: dott. for. associati Cassol e Scariot

Idraulica: dott. ing. Gaspare Andreella

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA: dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO: p.i. Mariagrazia Viel

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio	3
art. 2 - Definizione e finalità del PAT	3
art. 3 - Articolazione del PAT	5
art. 4 - Elaborati del PAT	6
TITOLO II - VINCOLI E FRAGILITA'	9
Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"	9
art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori	9
Capo II - "Invarianti"	14
art. 6 - Invarianti Strutturali	14
art. 7 - Invarianti di natura geologica	14
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica	15
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	19
art. 10 - Fragilità ambientali	21
art. 11 - Fragilità da rischio sismico	21
art. 12 - Fragilità geologiche	22
art. 13 - Fragilità Idrauliche	24
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	27
TITOLO III - TRASFORMABILITA'	29
Capo I° - "Il territorio aperto"	29
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tavv. 4)	29
art. 16 - Rete ecologica locale	30
art. 17 - Parchi e aree protette	31
art. 18 - Il Bosco	31
art. 19 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità	32
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive	33
art. 21 - Edificabilità in zona agricola	34
Capo II° - "Disciplina delle aree urbanizzate"	38
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	38
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	40
art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	41
art. 25 - Standard urbanistici e consumo di suolo	41
art. 26 - Centri storici	44
art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri minori	46
art. 28 - Ricettività	47
art. 29 - Aree di urbanizzazione consolidata	48

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

art.30 – Rigenerazione urbana sostenibile, riqualificazione ambientale, rilocalizzazione	49
art. 31 – Ridefinizione del margine	51
art. 32 – Aree Produttive – Consolidato produttivo e Linee di sviluppo	51
art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	53
art. 34 - P.I.C.T.	53
art. 35 - Disposizioni attuative per il P.I.	54
art. 36 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso	56
Capo III° - "Reti e servizi"	58
art. 37 – Viabilità e Reti di Trasporto	58
art. 38 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	62
art. 39 - Energia rinnovabile	62
TITOLO IV – NORME FINALI	64
art. 40 - Criteri per la definizione di variante al PAT	64
art. 41 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	64
art. 42 – Monitoraggio	66
art. 43 – Norme finali e transitorie	66
art. 44 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	68
art. 45 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza del Piano sui S.I.C. e Z.P.S.	68
art.46 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati	68
ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI A.T.O.	
ALLEGATO B: PIANI INTERVENTI A COORDINAMENTO TEMATICO P.I.C.T.	

Piano di Assetto del Territorio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio

1. Il Piano di Assetto del Territorio "Sedico", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Sedico.

art. 2 - Definizione e finalità del PAT

2. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

3. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare agricole;
- c) il mantenimento della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- d) il contenimento del consumo di suolo anche attraverso la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- e) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
- f) la riqualificazione e la rigenerazione urbana;
- g) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..

4. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:

- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme finali e transitorie" di cui all'art. 45;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alle tavv. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (da ora in poi P.A.I.) e s.m.i. e varianti.

5. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
 - c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
 - e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
 - f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
 - g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
 - h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
 - i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
 - j) identificare il territorio comunale, per morfologia e distribuzione dei centri, come non idoneo alla localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate, demandando al P.I. le eventuali aree di limitazione all'insediamento di medie strutture;
 - k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
 - l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
 - m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
 - n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
 - o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
 - p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento tematico (da ora in poi P.I.C.T.);
 - q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
 - r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.
6. Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in:
- stabilizzazione e consolidamento dello sviluppo in un rapporto sostenibile e condiviso con le risorse del territorio ed i servizi concretamente attivabili;
 - finalizzazione delle iniziative al mantenimento ed accrescimento della "qualità" nel sistema insediativo, in particolare nei centri minori, nel territorio agricolo e di valenza ambientale e nel sistema dei servizi ed infrastrutture, in particolare per quanto concerne la mobilità;
 - condivisione del processo di piano con tutti gli attori interessati, sia pubblici che privati, per una partecipazione responsabilizzata e condivisa;
 - attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

art. 3 - Articolazione del PAT

1. Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.
2. In particolare:
 - a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
 - b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
 - c) definisce gli A.T.O., **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
 - d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro dell'assetto urbanistico comunale attraverso l'individuazione di appositi "**Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico - P.I.C.T.**".

a) L'armatura ambientale

3. Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio montano ricompreso in gran parte entro il perimetro del P.N.D.B., dalla fascia antropizzata di fondovalle a fregio della s.s. 50 e dagli ambiti agrari dei terrazzi sul Piave.
4. In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.
5. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Sedico:
 - il sistema degli ambiti naturalistici di pregio (P.N.D.B., biotopi, corridoi ecologici) e delle relative fruizioni turistiche e di servizio;
 - le strutture ed il paesaggio degli ambiti agricoli vallivi e pedemontani e del sistema dei boschi e boschetti di connessione;
 - il sistema fluviale del Piave - Cordevole;
6. Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati, parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

b) Il "sistema delle relazioni"

7. Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.
8. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Sedico:
 - il sistema insediativo modellato sulle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio e dell'economia storica, polarizzato prioritariamente lungo l'asse nord-sud della viabilità storica e sulla testata di attraversamento Piave/Cordevole;
 - il sistema delle reti di mobilità, della produzione artigianale/industriale (dall'assetto storico specializzato nel sistema legno all'attuale specializzato nella meccanica di precisione) e della movimentazione dei relativi prodotti connesso soprattutto agli assi della s.s. 50 e della s.p. 36;
 - l'asse Sedico - Bribano interessato da un continuum di attività commerciali e di servizio, riferimento anche di utenza sovracomunale.
9. Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

c) Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"

10. Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche ed insediative omogenee e riconoscibili.
11. La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del

territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.

12. A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 8 ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

A.T.O.	Superficie ha
01 – delle vie d’acqua	459,2
02 – del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	5.899,8
03 – degli ambiti aperti di versante	640,8
04 – degli ambiti aperti di fondovalle	1.362,8
05 – del centro urbano	391,5
06 – dei centri di fondovalle	132,9
07– dei centri di versante	102,7
08 – della via del commercio e della produzione	130,3
09 – della specializzazione produttiva	18,5
10 – della produzione	14,9

d) Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

13. Alcune tematiche di significativa importanza, interessanti anche più ATO, sono affrontabili con progettualità di dettaglio connesse ad iniziative di perequazione e credito edilizio.

14. La normativa viene integrata in questi casi con ulteriori e più puntuali elementi di progetto da ritenersi indicativi ed ausiliari per meglio definire la specificità delle diverse tematiche e le relative possibili modalità di attuazione.

15. Tali sussidi operativi, denominati Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.), sono di fatto costituiti da stralci operativi di P.I. essendo pertanto soggetti alla disciplina dell’art. 18 della l.r. 11/2004.

16. Il P.I. può attuare i P.I.C.T. previsti, modificandoli od integrandoli con altri casi ritenuti significativi, nel rispetto del dimensionamento di P.A.T., delle presenti N.T. e del limite di consumo di suolo, e sempre che dette modifiche e individuazioni di altri casi non incidano sugli obiettivi di sostenibilità del piano e non modificano le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. In caso contrario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si dovrà necessariamente sottoporre tali modifiche a procedura di variante al P.A.T. e/o a valutazione di assoggettabilità V.A.S..

17. I P.I.C.T. previsti dal P.A.T. sono disciplinati all’art. 34 delle presenti norme.

art. 4 - Elaborati del PAT

1. Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni:

1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e

paesaggistica degli interventi; **Relazione tecnica preliminare - Allegato A: Analisi preliminari e dati statistici** contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.

2. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del P.A.T.;
3. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del P.A.T.;
4. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvederà a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate dall'allegato definito **Norme Tecniche - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei** e **Norme Tecniche - Allegato B: P.I.C.T. Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico**.
5. **Relazione del Quadro Conoscitivo:** necessaria per comprendere la strutturazione delle banche dati contenute nel Quadro Conoscitivo, la fonte dei dati e la presenza o meno dell'informazione nell'area di studio;
6. **Relazione geologica:** contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio; **Allegato A: Valutazione di compatibilità geologica VCG;**
7. **Relazione agronomica:** contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
 - 7 a. **Relazione Agronomica – Allegato A Allevamenti intensivi;**
 - 7 b. **Relazione Agronomica – Analisi del Sistema del Verde;**
 - 7 c. **Relazione Agronomica - Tavola dei Valori Naturalistici;**
8. **Relazione di compatibilità idraulica (V.C.I.):** contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
9. **Relazione V.Inc.A con allegati F-G:** contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;
10. **Relazione V.Inc.A: - Allegato 10 a / 10 b / 10 c** - Carta della Trasformabilità e degli Habitat Natura 2000;
11. **Relazione V.Inc.A: - Allegato 11** - Inquadramento generale delle aree Natura 2000 e limiti spaziali di analisi;

Cartografia:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 12. | Tav. 1 a Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale | 1:10.000 |
| 13. | Tav. 1 b Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale | 1:10.000 |
| 14. | Tav. 1 c Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale | 1:10.000 |
| 15. | Tav. 2 a Carta delle Invarianti | 1:10.000 |
| 16. | Tav. 2 b Carta delle Invarianti | 1:10.000 |
| 17. | Tav. 2 c Carta delle Invarianti | 1:10.000 |
| 18. | Tav. 3 a Carta delle Fragilità | 1:10.000 |
| 19. | Tav. 3 b Carta delle Fragilità | 1:10.000 |
| 20. | Tav. 3 c Carta delle Fragilità | 1:10.000 |
| 21. | Tav. 4 a Carta della Trasformabilità | 1:10.000 |

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

22.	Tav. 4 b Carta della Trasformabilità	1:10.000
23.	Tav. 4 c Carta della Trasformabilità	1:10.000
24.	Tav. 5 a Tavola Geolitologica	1:10.000
25.	Tav. 5 b Tavola Geolitologica	1:10.000
26.	Tav. 6 a Tavola Geomorfologica	1:10.000
27.	Tav. 6 b Tavola Geomorfologica	1:10.000
28.	Tav. 7a Tavola Idrogeologica	1:10.000
29.	Tav. 7b Tavola Idrogeologica	1:10.000
30.	Tav. 8a Carta della compatibilità idraulica	1:10.000
31.	Tav. 8b Carta della compatibilità idraulica	1:10.000
32.	Tav. 8c Carta della compatibilità idraulica	1:10.000
33.	Tav. 8d Carta della compatibilità idraulica	1:10.000

Valutazione Ambientale Strategica:

34. **VAS: Rapporto Ambientale**, contenente il Rapporto Ambientale della VAS;
35. **VAS: Mosaico della pianificazione vigente**;
36. **VAS: Sintesi non tecnica**, contenente in forma sintetica la descrizione di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative;
37. **DVD delle banche dati del Quadro Conoscitivo**: il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità.
38. **VAS: Dichiarazione di sintesi**.

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

1. Le tavv. 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimitano e precisano i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

a. Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici.

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PTRC:

- a) monumentale; Dlgs. 42/2004;
- b) paesaggistico; Dlgs. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett. c) (elenco Regionale) esterni alle aree di tipo "A" e "B" del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.142, c.2.;
 - ambiti montani per la parte eccedente 1600 m. s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (di cui all'art. 14 della L.R. 52/1978, come novellata dalla L.R. 3/2013 e art.142, lett. g) del D.Lgs. 42/2004);
 - aree soggette ad uso civico;
- c) aree di interesse archeologico (D.L. 42/2004, art.142 lett. m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza e con riferimento alle tavv. 2 del P.A.T., perimetrerà, disciplinerà e classificherà i siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione suddividendoli, con riferimento al citato D.L., in:
 - aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente;
 - aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Nelle more della disciplina di P.I., gli interventi previsti negli ambiti segnalati, diversi da quelli di cui all'art. 3 c. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.

Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L. 42/2004.

- d) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:

- S.I.C. e Z.P.S. IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi";
- S.I.C. IT3230088 " Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba".

Il Comune di Sedico promuove e incentiva, azioni gestionali all'interno del S.I.C. e della Z.P.S. e nelle zone limitrofe, indirizzando i Piani di Gestione di S.I.C./Z.P.S. e, in loro assenza tramite il P.I., secondo le seguenti direttive e favorendo le seguenti attività:

- gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
- conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
- mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.
- stimolo alle ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni (perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici);
- incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare–indirizzare le modalità d'uso dei biotopi individuati dal P.A.T. e di eventuali ulteriori biotopi desunti da indagini di maggior dettaglio;
- predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
- approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata;
- controllo e monitoraggio di specie animali e vegetali alloctone invasive;
- regolamentazione adeguata del traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo;
- incentivazione della conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
- incentivazione di pratiche agricole di basso impatto ambientale e di tipo biologico.

Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

- e) aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa statale, identificate nell'ambito del perimetro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

b. Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

3. Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

- a) idrogeologico-forestale; R.D.3267/1923 e l.r. 52/1978. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
- b) sismico. Tutto il territorio comunale è classificato come zona "2" dall'O.P.C.M. 3274/2003 per la quale valgono i vincoli ed il rispetto del D.M. 14.01/2008;
- c) idrografia e relativo rispetto (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
- d) perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave (D.lgs.152/2006, Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei

fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia. Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013 G.U. serie generale n. 97 del 28.04.2014).

In sede di redazione del P.I., adottato ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 o di sue varianti, il comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche anche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate secondo la procedura dell'art. 5 delle N.T. del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art.8 delle N.T. del PAI.

I vincoli indicati in tavola 01 hanno valore ricognitivo e si riferiscono alla data di adozione del PAI. Le successive modifiche al Piano Stralcio non costituiranno variante al P.A.T. e saranno immediatamente efficaci dalla loro entrata in vigore.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / aggiornamento / modifica al PAI che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento / aggiornamento / modifica del PAI.

c. Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.R.C., del P.T.C.P. e di ulteriori specifiche normative di tutela secondo quanto previsto dalla presente normativa.

5. A tal fine individua nelle tavv. 1, ove esistenti, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme:

- centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;
- cave: l'apertura di nuove cave viene disciplinata dalla specifica vigente normativa regionale, attualmente costituita dalla l.r. 13/2018;
- pozzi di prelievo idropotabile e relativo rispetto (D.L. n.152/2006 e P.R.A. - D.C.R. n. 962/1989, Piano Tutela Acque - D.C.R. n.106/2009) nonché le sorgenti captate; le disposizioni normative prevalgono sulle fasce di rispetto cartografate fino a loro approvazione ai sensi delle vigenti leggi;
- depuratori, imhoff e relativo rispetto;
- cimiteri e relativo rispetto con riferimento al R.D. 1265/1934, all'art. 41 c.4ter della l.r. 11/2004. In tali zone gli interventi ammissibili ai sensi della citata normativa potranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni sovraordinate;
- elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
- viabilità stradale e ferroviaria e relativo rispetto (D.L. 30.04.1992, n. 285 - Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
- discariche e rifiuti (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto;
- impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.lgs 259/2003 e L.35/2001);
- allevamenti zootecnici: DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d - Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 856 del 15 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. le tavv. n. 1 del P.A.T. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua gli allevamenti zootecnici intensivi come definiti dalla normativa vigente, elementi generatori di vincolo non cogente, ma ricognitivo. In sede di pianificazione operativa si effettuerà un aggiornamento dei dati sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con il relativo calcolo delle fasce di rispetto;
- metanodotti (D.M. 17/07/2008);
- aree a rischio di incidente rilevante (D.M. 9.5.2001, D.Lgs. 105/2015); Il PAT riporta alla tavola 01 il perimetro della zona di attenzione dell'attività esistente oggetto di Piano di Emergenza

Esterno di cui di all'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.;

6. In conformità con le indicazioni contenute nelle tavv.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto.
7. Per le fasce di rispetto stradale il P.I. potrà assumere determinazioni diverse nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e dei limiti dei centri urbani riportati alle tavv. 1 in conformità ai "verbali di delimitazione" dell'Ente gestore.
8. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la successiva pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con il Piano di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione del comune e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili.
9. Il P.I. recepisce le aree indicate dal Piano di Protezione Civile per il ricovero e l'ammassamento della popolazione in caso di emergenza e dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree in caso di emergenza consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile.
10. Il PI recepisce l'Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) ai sensi dell'art. 22 comma 7 del D.Lgs. 105/2015 e successivi aggiornamenti, senza che ciò costituisca variante al piano. Nell'ambito:
 - dell'area ricadente all'Interno del perimetro aziendale si attua il Piano di Emergenza Interno (PEI)
 - delle zone di sicuro impatto e di danno si attua il Piano di Emergenza Esterno (PEE) con particolare riguardo alle misure di prevenzione e sicurezza adottate contenute nel piano stesso e all'installazione di sirene, segnaletica e informazioni alla popolazione secondo quanto prescritto in sede di validazione, da parte della Provincia, del Piano di Protezione Civile Comunale;
 - delle aree di prima, seconda e terza zona indicate nell'eventuale ERIR o nell'ambito delle aree di danno indicate dal PEE, il PI riprende i contenuti di tali piani per quanto riguarda la disciplina di zona e le disposizioni per l'edificazione con il fine di non incrementare l'edificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

d. Usi civici

11. Le tavv. 1 ricomprendono, nella voce "Vincolo paesaggistico", le aree soggette ad uso civico. Si tratta di aree inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Tali aree, disciplinate dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, sono in ogni caso assoggettate al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, così come previsto all'art. 5 punto a) della presente normativa.
12. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.
13. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
14. Non costituisce variante al P.A.T. l'aggiornamento dei terreni soggetti ad uso civico a seguito di:
 - eventuali autorizzazioni all'alienazione previste dall'art.8 della L.R. 31/94;
 - eventuali ulteriori accertamenti delle terre di uso civico secondo quanto previsto dall'art.4 della L.R. 31/94.
15. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

e. Vincoli ricognitivi

16. Le indicazioni contenute nelle tavv. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

17. L'indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati, ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle norme tecniche di attuazione. Il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti Strutturali

1. Il P.A.T. di Sedico individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.
2. Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nelle tavv. 2, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

1. Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili al principio del risparmio delle risorse soprattutto di quelle non rinnovabili.
2. Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica, identificate nelle tavv. 2 o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti (anche da parte del P.I.):
 - a) i monumenti geologici (geositi), sia in forma lineare che areale;
 - b) gli elementi di particolare interesse geologico;
 - c) le acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le cascate, le forre, la circolazione delle acque sotterranee, ed il mantenimento della diversa permeabilità dei suoli nelle aree non destinate all'urbanizzazione.
3. Geositi. Il P.A.T. individua l'ambito posto in località Gusela del Vescovà denominato "Gusela del Vescovà" come geosito per il quale il P.I. provvede a definire eventuali norme di gestione e monitoraggio con il fine della sua conservazione, valorizzazione e tutela.
4. Elementi di particolare interesse geologico. Sono individuati dal P.A.T. come elementi territoriali di particolare interesse geologico, suddivisi fra invarianti areali e peculiarità geologiche, che meritano di essere salvaguardati e conservati:
 - il conoide torrentizio di Agre;
 - la forra della Val Pegolera;
 - le cascate Val di Piero e la Pissa;
 - le sorgenti

Per tali elementi il P.A.T. prevede, quale direttiva, che in sede di P.I.

- tali ambiti vengano perimetrati con maggiore definizione definendo le relative norme con particolare riferimento alle azioni volte alla loro valorizzazione e fruizione didattico - turistica (percorsi, piste, tabellazione, ecc.);
- l'elenco di cui al presente comma possa essere integrato o modificato senza che ciò costituisca variante; di norma le nuove infrastrutture tecnologiche non devono interessare tali zone;
- individui le più opportune modalità di fruizione e valorizzazione, interagendo con le strategie di tutela degli ambiti.

Per tali elementi il P.A.T. prevede, quale prescrizione, che in sede di P.I.

- non possano essere compromessi da interventi che ne pregiudichino le caratteristiche. Sono previsti solo ed esclusivamente interventi per la loro conservazione, valorizzazione e tutela;
- sono sempre consentiti gli interventi di interesse pubblico e quelli volti alla messa in sicurezza, alla sistemazione della viabilità esistente, alla realizzazione di percorsi, ecc.;
- eventuali interventi da realizzarsi in prossimità o in corrispondenza di tali ambiti devono garantirne il loro mantenimento;

- non sono consentiti interventi di nuova edificazione ma sono consentiti interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente compreso il recupero dei fabbricati diroccati purché ciò non pregiudichi il valore da tutelare.
5. Le acque, nelle varie forme, sono tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.
6. Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale.
7. Prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.
8. Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti.
9. In particolare, per quanto riguarda:
- i corsi d'acqua permanenti: sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio, ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile.
 - i corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione.
- Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa.
- Gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica;
- per le sorgenti e per le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto si definiscono le relative zone di tutela assoluta (che dovranno rispettare le previsioni del D.M. 26/03/1991, essere recintate, ove possibile, per un raggio non inferiore a m. 10 con struttura invalicabile) di rispetto e di protezione ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 106/2009).
10. Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede a:
- precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
 - definire eventuali norme di gestione dei geositi.
- Fino ad allora non vanno previsti interventi di trasformazione nei territori individuati come invariati di natura geologica, se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela. In tali siti non vanno fatte modifiche morfologiche ed idrogeologiche se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
11. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica

1. Il P.A.T. individua nelle tavv. 2 le invarianti presenti sul territorio comunale distinguendole, in base alle specifiche caratteristiche, in: ambientali, paesaggistiche, agronomico-produttive prevedendone le relative norme di tutela.

2. Il P.I. individua in dettaglio le perimetrazioni delle invariati di cui al presente articolo in corrispondenza di interventi ammessi dalle tavv.4 e dal titolo III della presente normativa, e comunque nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata.

Invarianti di natura ambientale

3. Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile; in particolare negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale" presenti nelle tavv. 2 - Carta delle Invarianti, è prevalente la connotazione naturale (morfologica, faunistica, vegetazionale) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

4. Si tratta degli ambiti ricompresi:

- a. nella la rete ecologica. Eventuali opere previste in corrispondenza della rete ecologica di cui al presente comma, non dovranno interferire sulle dinamiche fluviali e sulla continuità dell'ambiente fluviale e non dovranno alterare in modo significativo eventuali habitat di interesse comunitario presenti all'interno della Rete Natura 2000.

La rete ecologica è rappresentata da:

- i. core area (aree nucleo). Aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91. All'interno delle aree di cui al presente comma, dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- ii. corridoi ecologici, corridoi di greto e ripariali, ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni ripariali. Il P.A.T. individua i corridoi ecologici, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Questi ambiti rappresentano congiuntamente anche invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell'ambiente sotteso.

Sono corridoi ecologici il corso dei torrenti Cordevole e Gresal.

Il PAT. tutela e favorisce in mantenimento complessivo dell'ecosistema fluviale e lacustre del Piave, del Cordevole e dei loro affluenti, nonché la conservazione delle zone umide e la ricostituzione dei boschetti igrofilo e ripariali, qualora non dannosi al controllo dell'equilibrio idraulico.

All'interno dei corridoi ecologici, così come rappresentati nel P.A.T.:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,
 - sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici,
 - dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua, che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti
- iii. i biotopi e gli ambiti di rilevante interesse naturalistico e ambientale; il P.A.T. ha individuato i biotopi quali luoghi di eccellenza dal punto di vista biologico - naturalistico di importanza rilevante nel processo di conservazione della biodiversità sottolineandone il pregio ambientale e paesaggistico.

I P.I. integrano eventualmente l'individuazione dei biotopi, procedono all'aggiornamento della

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

loro schedatura puntuale ed evidenziano le dinamiche che si sono succedute negli anni, a partire dalle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo del P.A.T..

A seconda del tipo di biotopo sono definite le seguenti specifiche prescrizioni:

Nr.	Prescrizioni per i biotopi e gli ambiti naturalistici di pregio
1	divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere
2	divieto di effettuare operazioni di bonifica o di prosciugamento del terreno
3	divieto di modificare il regime e la composizione delle acque
4	divieto di rimboschimento
5	divieto di raccolta, asportazione o danneggiamento della flora e della fauna protetta e di interesse conservazionistico e delle singolarità geologiche e mineralogiche
6	divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose
7	divieto di pascolo
10	divieto di trasformazioni d'uso del suolo incompatibili con le tutele

Le norme di cui al precedente punto sono specificamente applicabili agli elementi individuati graficamente alla tavola 02 del P.A.T. secondo quanto riportato alla successiva tabella:

Nr.	Biotopi
1,2,3,5,6,7,10	- torbiera di Poian
5,6	- bosco di Landris
1,5,6,10	- grave di Longano
5,6	- pendice del M.Peron
1,2,3,4,5,6,7,10	- torbiera di Sochieva
5,6	- boschi di Sochieva
5,6	- bosco della China – bosco della Bissa
1,4,5,6,10	- zone arido-rupestri a monte ponte di S.Felice

Sono sempre consentiti gli interventi di interesse pubblico e quelli volti alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, delle frane, alla sistemazione della viabilità esistente ecc.. Eventuali altri interventi da realizzarsi in prossimità o in corrispondenza di tali ambiti dovranno garantire il loro mantenimento.

Nella successiva tabella sono riportati i biotopi compresi entro la core-area del P.N.D.B. la cui disciplina di tutela segue i disposti del sovraordinato Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Biotopi nel P.N.D.B.	
- val Pegolera	- forra val Greva
- val Clusa	- forra val Di Montarezze
- Schiara (circhi glaciali)	- forra val Del Mus
- Monte Talvena	- forra val Dei Zoldani
- Monte Alto (circhi glaciali)	- forra val De Piero
- forra versante est Col dei Bech	- forra val De Fogarè
- forra val Vescovà	- Feruch (circhi glaciali)
- forra val Vaion	- alta val Vescovà
- forra val Salet	- forra val Ru Da Molin

- iv. Alberi di pregio / grandi alberi. Sono individuati e localizzati in cartografia (Tavv. 02) come alberi di pregio l'acero campestre di Agre, i carpini bianchi di Villa Pat e Bribano, il salice bianco di Gresal, lo spino di Giuda di Peron.

Su tali elementi, e su quelli eventualmente integrati in sede di P.I. in a seguito di analisi di ulteriore dettaglio:

- è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente;
- è vietato qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocimento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta, nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento;
- in sede di P.I. vanno rispettati, ed eventualmente ampliati ed adeguati gli spazi di percezione, in particolare dai luoghi di transito o uso pubblico.

Analoghi vincoli sono da rispettare per altre piante (in particolare i grandi alberi individuati alle Tavv. 02) che, seppur senza le caratteristiche dei precedenti, rappresentino elementi di particolare valore naturalistico e paesaggistico.

- b. acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le sorgenti, le pozze per l'alpeggio.

L'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale secondo quanto definito al precedente art. 8 c 7 e seguenti.

5. Il P.I. valuta le interrelazioni con le politiche ambientali del P.N.D.B. prevedendo, in particolar modo nelle aree esterne di maggior prossimità, gli interventi di tutela che possano garantire il mantenimento ed il rafforzamento delle reti ecologiche.

Invarianti di natura paesaggistica.

6. Sono rappresentati nelle tavv. 2 quali invarianti di natura paesaggistica, ancorché potenzialmente interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al successivo titolo III:

- a) il perimetro dell'ambito delle "Dolomiti Unesco", con la distinzione fra Core Area e Buffer Zone. Ancorché non comportante alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio od amministrativo l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente improntata alla tutela del bene ed alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico indirizzo per la pianificazione urbanistica subordinata. L'eventuale recepimento del piano di Gestione degli ambiti "Dolomiti Unesco" elaborato da parte della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, non costituirà procedura di variante al PATI e potrà essere recepito in sede di PI;
- b) l'iconoma della Schiara e Gusela del Vescovà; si tratta di un elemento geologico, naturale e paesaggistico che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorre a definire l'identità del territorio. Rispetto ad esso vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i coni ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi. Sono ammesse deroghe solo per interventi di interesse strategico provinciale/regionale.

Invarianti di natura agricolo-produttiva

7. Per ragioni di carattere socioeconomico, ambientale, paesaggistico e culturale, il P.A.T. ritiene rilevante il mantenimento e lo sviluppo delle aree a destinazione agricola, in particolare modo se legate a metodologie ecocompatibili e biologiche, nonché alla produzione di prodotti locali tipici.
8. A questo scopo il P.A.T. prevede:

- la riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate;
- il recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali, indirizzando all'impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati e a produzioni tradizionali e tipiche;
- impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell'agricoltura tradizionale e per l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili nei piani aziendali che vengano eventualmente presentati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/04;
- la tutela o la promozione, anche mediante integrazioni e/o sostituzioni, degli elementi caratteristici esistenti quali alberi da frutto, alberature ripariali, filari alberati, boschetti, siepi interpoderali ecc..

9. Il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art. 12 del nuovo PTRC, la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperti afferenti alle zone boscate, secondo le procedure normative vigenti.

10. Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso il rimboschimento delle aree a prato anche se non più falciate.

11. Il P.A.T. individua nelle tavv. 2 le aree agricole di primaria importanza produttiva nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono peculiari e dotate inoltre di adeguata integrità poderale.

12. Il P.A.T. in tali ambiti persegue il mantenimento dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti al fine dell'aumento del potenziale biotico.

13. Nelle aree periurbane definite "invarianti agricole periurbane", specificamente perimetrate nelle tavv. 2 del P.A.T., che nonostante siano sottoposte alle criticità ambientali derivanti dall'antropizzazione esistente presentano comunque una pur ridotta valenza di interesse agronomico, gli interventi ammessi dalle tavv. 4 e dal titolo III della presente normativa sono attuabili solo qualora non prevedano sottrazione di superfici alle aziende agricole vitali e strutturate operanti sul territorio.

14. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo;
- riqualificazione delle componenti storiche e culturali legate ai caratteri identitari e tradizionali del territorio agricolo;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
- mantenimento ed incremento delle componenti paesaggistico-ambientali presenti ai fini della costruzione della rete ecologica;
- mantenimento e recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici residenziali, secondo i disposti dell'art.44 della legge regionale n.11/2004;
- definizione di linee guida per l'inserimento paesaggistico delle strutture agricolo-produttive;
- individuazione di tipologie edilizie caratteristiche di questi ambiti;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei cono visuali.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

1. Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico - monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

- a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse

antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone alle tavv. 2 la perimetrazione vigente secondo quanto previsto dall'art. 40 della l.r. 11/2004.

Il P.I., in sintonia con il P.T.C.P., individua come centri storici di grande interesse i centri di Barp, Bribano, Landris, Libano, Longano, Peron, Sedico, Villa e come centri storici di medio interesse i centri di Bolago, Carmegn, Mas, Pasa, Poian e Triva, definendone alle tavv. 4 la perimetrazione di progetto, al successivo art. 26 le modalità di intervento e le destinazioni d'uso ammissibili ed allo specifico P.I.C.T. gli indirizzi più strettamente operativi.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26; particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana come elemento da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;

- c) ville ed edifici d'interesse storico, monumentale e architettonico. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 individuando altresì le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo di Ville e Parchi storici di ville nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dal P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;

- d) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali mulini e segherie), eventuali elementi puntuali (quali opere idrauliche di interesse storico-ambientale, pozzi e fontane ecc.) e le eventuali testimonianze archeologiche, in particolare in prossimità dei siti di precedenti ritrovamenti.

Il P.I. scheda e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

In particolare per i manufatti di archeologia industriale segnalati alla tav.2 il P.I., i piani attuativi di cui all'art. 30 o gli altri interventi edilizi ammessi, verificano preliminarmente le caratteristiche e le valenze storico-monumentali di ciascun volume definendo puntualmente, ove opportune, le necessarie forme di tutela ed i possibili usi alternativi.

Fino alle definizioni di cui al comma precedente per tali beni sono consentiti solo gli interventi che garantiscono il mantenimento del loro carattere storico documentale e siano coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie;

- e) zone di interesse storico- archeologico o archeologico - fossile (D.L. 42/2004, art.142 lett. m). Si

applicano i disposti di cui al precedente art. 5 c.3.

art. 10 - Fragilità ambientali

1. Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica, ivi comprese le fattispecie relative ad aree incendiate di cui alla L. 353/2000.
2. Il P.A.T., al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.
3. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni, e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli, si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.
4. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.
5. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.
6. Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione anche secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.

art. 11 - Fragilità da rischio sismico

1. Il P.A.T. considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.
 2. La progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, deve essere eseguita in base a quanto previsto dal D.M. 17/1/2018.
 3. Tali indagini devono mettere in evidenza i caratteri e gli aspetti del territorio esaminato, compreso un congruo intorno geologico, suscettibili di anomalie nel comportamento dei terreni soggetti a sollecitazioni sismiche quali fenomeni di amplificazione, focalizzazione e riflessione multipla delle onde sismiche, fluidificazione o collasso dei terreni e franamento.
 4. Il P.I. predispone adeguate norme edilizie in sintonia con le disposizioni di cui al D.M. 16/6/1996 per quanto concerne sia la distanza tra gli edifici che l'altezza degli stessi in funzione alla larghezza delle strade, al fine di prevenire e/o ridurre danni a persone e cose.
 5. Il Piano degli Interventi ed i Piani Attuativi dovranno essere corredati da studi di microzonazione sismica di 2°/3° livello, come disposto dalle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019. Lo studio di 2° livello, in particolare, dovrà segnalare gli elementi morfologici (orli di terrazzo, scarpate e creste) che possono determinare fenomeni di amplificazione sismica locale e individuare gli eventuali elementi e fenomeni di instabilità che dovranno essere adeguatamente verificati.
- Come da DGR 899/2019, il 2° livello verrà applicato a tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica in cui si prevedano trasformazioni urbanistico-edilizie e incremento dei carichi urbanistici/insediativi. Tale approfondimento è altresì previsto per tutti gli ambiti di urbanizzazione

consolidata, di edificazione diffusa, nelle zone a servizi di interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.

Il 3° livello verrà applicato, in concomitanza con il 2° livello, nelle aree caratterizzate da potenziali effetti di instabilità, qualora le procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica si dimostrano inadeguate e in caso di opere di rilevante interesse pubblico.

6. La disciplina di cui al presente articolo è integrata con gli elaborati normativi e cartografici di cui ai vigenti studi di Microzonazione Sismica.

art. 12 - Fragilità geologiche

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in zone contraddistinte da 3 classi di idoneità ad essere urbanizzate sulla base del diverso grado di pericolosità geologico-idraulica individuato nello studio geologico, che in caso di necessità potrà costituire integrazione alla presente normativa, secondo la classificazione redatta dalla Regione del Veneto:

- aree idonee all'edificazione,
- aree idonee all'edificazione a condizione di adottare determinati accorgimenti tecnici necessari a superare specifici problemi idraulici, geologici, etc.
- aree non idonee all'edificazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai piani degli interventi (P.I.) ed all'edificazione in generale, nonché agli interventi edilizi, ai quali sono eventualmente rinviate analisi più dettagliate e puntuali e comunque sempre le previsioni specifiche delle norme sulle costruzioni.

3. In particolare i Piani degli Interventi dovranno dettagliare alla scala degli interventi gli elementi individuati dalla cartografia di PAT, prevedendo il rispetto e l'applicazione delle presenti norme.

4. Il P.A.T. recepisce, facendole proprie, tutte le prescrizioni normative e cartografiche del PAI; ogni eventuale futura modifica parziale, aggiornamento o variante del PAI comporta l'automatico adeguamento del P.A.T. senza che ciò ne costituisca variante.

5. **Aree idonee.** In tali aree rientrano tutte le superfici stabili dal punto di vista morfologico e idrogeologico; presentano pendenze limitate, dal punto di vista geotecnico i terreni presentano buone caratteristiche. In tali aree è prescritta la redazione di relazione geologica e/o geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. **Aree idonee all'edificazione a condizione.** Le aree idonee all'edificazione a condizione sono suddivise in:

- a) aree esondabili;
- b) stabilità dei versanti;
- c) aree a caratteristiche geotecniche limitate;
- d) aree di frana stabilizzate;
- e) aree con materiali sciolti e in vicinanza di orli morfologici.

Tali aree includono una importante parte del territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica per le aree b), c), d) ed e);
- verifica di compatibilità idraulica per le aree a);
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico per le aree a);
- valutazione della amplificazione sismica locale per le aree b), c), d) ed e).

Quanto sopra al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra

consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale, definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive.

7. Aree non idonee. Le aree comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geomorfologiche, idrauliche e litologiche molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione; tra i terreni non idonei sono comprese alcune aree soggette a dissesto idrogeologico, nonché i versanti con pendenza media superiore al 100%, le zone di alveo e le superfici lacustri.

Nelle aree classificate come terreno non idoneo non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento; eventuali interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti (annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, rifugi, malghe etc.) sono consentiti laddove non provochino incrementi delle condizioni di criticità; tali interventi dovranno essere precedute da specifiche verifiche geologico-geotecniche estese ad un adeguato contesto geomorfologico.

8. Aree soggette a valanghe. Sono rappresentate nel P.A.T. le aree soggette a valanghe presenti nel territorio; si potranno apportare al P.A.T. aggiornamenti e precisazioni derivanti da studi, indagini e i documenti prodotti dal Centro Valanghe di Arabba; tali aree rientrano nelle "aree idonee all'edificazione a condizione" oppure in "aree non idonee all'edificazione" di cui al presente articolo. Per queste aree si prevede:

- come direttiva che per l'edificazione prevista nelle aree soggette a valanghe e in prossimità di esse, il P.I. prevede la stesura di uno studio atto a definire in maniera precisa tutti gli elementi climatici, nivologici, geologici e geomorfologici e la dinamica valanghiva. Detto studio comproverà la fattibilità e la compatibilità della trasformazione urbanistica stessa.
- come prescrizione si prevedono unicamente interventi di sistemazione e manutenzione nonché difesa e consolidamento. Ogni intervento sarà preceduto dalla stesura di una relazione valanghiva accompagnata e quindi supportata da simulazioni e valutazioni puntuali per metodo e sviluppo. Si prevede inoltre uno studio delle eventuali opere di difesa attive (paravalanghe, terrazzamenti, rimboschimento, barriere frangivento) e/o passive (opere di deviazione o di arresto) previa delimitazione della zona soggetta a rischio e ipotesi sulle caratteristiche del movimento.

9. Aree di frana. Il quadro conoscitivo riporta le aree censite della carta geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 "Belluno" foglio 063, gli eventi censiti dall'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia e quelli censiti dal Comune. Le frane sono classificate:

- attive quando i fenomeni di deformazione e/o movimento sono rilevabili o in atto.
- non attive quando i fenomeni di deformazione e/o movimento non sono rilevabili o non sono in atto. Sono considerate non attive le frane che hanno avuto origine in condizioni climatiche e morfoevolutive diverse dalle attuali (es. periodo glaciale o post glaciale), quelle che hanno raggiunto un nuovo e accertato stato di equilibrio, ovvero quando esista l'impossibilità accertata della ripresa del fenomeno deformativo e/o di movimento. Appartengono alle frane non attive le paleofrane.

La perimetrazione delle aree comprende la fascia di rispetto definita in ragione della classificazione di frana, delle superfici e dei volumi coinvolti, delle caratteristiche geocinematiche, prendendo in considerazione sia la zona di coronamento (fenomeni di arretramento o altro) che di accumulo.

L'estensione della fascia di rispetto è valutata tenendo conto della presenza di centri abitati, abitazioni isolate, aree produttive, sistemi infrastrutturali (strade comunali, linee ferroviarie, ecc.) e strutture strategiche di pubblica utilità, aree potenzialmente destinabili a nuovi insediamenti (residenziali e produttivi).

Tali aree rientrano nelle "aree idonee all'edificazione a condizione" oppure in "aree non idonee all'edificazione" di cui al presente articolo.

Le aree di frana dovranno essere sottoposte ad uno studio di stabilità del pendio che prenderà in considerazione anche l'assetto delle aree a monte eventualmente interessate dall'erosione regressiva e

quelle a valle soggette all'accumulo.

Nelle aree di frana attiva è vietata la realizzazione di nuove opere, salvo quelle finalizzate al consolidamento e alla riduzione del livello di pericolo e di rischio.

All'interno delle nicchie di distacco delle frane attive e per 20 metri dal margine superiore delle stesse possono essere realizzati solo interventi di difesa, consolidamento e rimboschimento dei versanti.

Si dovranno prevedere gli interventi di bonifica o deviazione dei corsi d'acqua finalizzati a mitigare i fenomeni del dissesto idrogeologico.

10. Aree di erosione. Rientrano in questa classificazione:

- i corsi d'acqua e le sponde con relativa fascia di rispetto nei tratti soggetti ad arretramento,
- le testate dei corsi d'acqua dove la presenza di una superficie concava accentua il fenomeno di ruscellamento ed erosione del suolo,
- i tratti di erosione incanalata.

Tali aree rientrano nelle "aree idonee all'edificazione a condizione" oppure in "aree non idonee all'edificazione" di cui agli specifici articoli delle presenti N.T.

Nelle aree soggette ad erosione:

- deve essere valutato dettagliatamente il regime delle acque superficiali e di quelle filtranti;
- devono essere effettuate indagini specifiche sullo spessore e le caratteristiche geotecniche del materiale di copertura, sulla stabilità del pendio, tenendo conto dell'entità del fenomeno a monte, delle modalità del trasporto solido, dell'accumulo a valle.

Per gli orli di scarpata di erosione e i solchi di erosione sono definite fasce di rispetto non edificabili pari all'altezza della scarpata o del solco; le fasce e le sezioni dovranno essere definite con puntuale precisione nella specifica relazione geologica che accompagna gli interventi edilizi realizzati nelle loro vicinanze.

All'interno dei bacini erosivi sono possibili solo interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento.

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico - ambientale.

11. Variazioni. In sede di P.I. è possibile un aggiornamento delle perimetrazioni dei terreni a diversa compatibilità geologica, sia come limiti che come grado di classificazione, riportati nelle tavole 03 della Carta delle fragilità. L'istanza di modifica deve essere accompagnata da una Relazione geologica - geotecnica a firma di tecnico abilitato, necessariamente basata su nuovi dati acquisiti (quali ad esempio rilievi topografici ed indagini geognostiche) estese ad un congruo intorno, fermo restando in ogni caso il rispetto dei criteri adottati per le stesse classificazioni (condizioni di stabilità, pendenze, natura litologica, distanze dai corsi d'acqua e dai dissesti, capacità di drenaggio, profondità e oscillazione dei livelli freatici, ecc.).

La valutazione ed approvazione della richiesta di modifica della compatibilità geologica è a cura degli Uffici Tecnici Comunali con eventuale parere di consulente esperto esterno. Le relative spese di istruttoria sono a carico del richiedente.

Per gli aggiornamenti riguardanti il P.A.I. si deve far riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 delle relative Norme di Attuazione.

Per le aree di cui al successivo art. 13 c.5 è da ritenersi prevalente la disciplina del relativo azzonamento P.A.I. fatta salva la presentazione degli elaborati di cui al presente comma.

art. 13 - Fragilità Idrauliche

1. Nelle tavv. 3 e 8 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a pericolo idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

2. Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.

3. In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:

- prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
- interventi per la mitigazione del rischio idraulico;
- prescrizioni relative alle aree a pericolosità idraulica e alle aree fluviali;
- principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.

4. Per ciascuna di esse, in particolare:

- a) prescrizioni generali: all'interno dei corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque e alla messa in sicurezza del territorio¹. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini e alla produzione di energia idroelettrica. La chiusura o tominatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne propongano la funzione in termini sia di volumi d'invaso sia di smaltimento delle acque. Le eventuali tominature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da evitare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904.
- b) interventi ammissibili in aree a pericolosità idraulica: nelle aree classificate a pericolosità idraulica P2, P3, P4 e Area Fluviale dal PAI vigente o nel presente PAT riportate nelle tavole 8a, 8b e 8c si fa riferimento alle Norme tecniche di attuazione del PAI².
- c) prescrizioni nelle aree a pericolosità idraulica moderata (P1) classificate dal PAI e nell'ambito del presente PAT: il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere realizzato ad una quota superiore rispetto al livello di massima piena con adeguato franco. La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque di falda, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale. In tali circostanze resta comunque a carico del soggetto attuatore ogni rischio in ordine ad eventuali allagamenti dei locali in questione conseguente ad eventi eccezionali o a malfunzionamenti dei sistemi di protezione.
- d) aree fluviali: le aree fluviali individuate alle tavv. 9 e comunque i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici, sono classificate con il grado di pericolosità "Area Fluviale";
- e) principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.: i P.I. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 842/2012 e

¹ Per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1.

² http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Attuazione_PAI_4bacini.pdf

s.m.i.).

5. In sede di redazione del PI o di sue varianti è possibile aggiornare, modificare o meglio dettagliare le perimetrazioni delle aree "non idonee" o "idonee a condizione", inserite nella tavv. 03 a seguito della loro perimetrazione nelle tavv. 8 della compatibilità idraulica come aree soggette a pericolosità idraulica e non oggetto di specifica disciplina PAI, sia come limiti che come grado di classificazione e variazione della classe di compatibilità, previo parere favorevole del Genio Civile a seguito di:

- verifiche ed analisi specifiche riferite ad un adeguato intorno,
- eventuali interventi di mitigazione idraulica,
- eventuali aggiustamenti normativi dell'art. 12 commi 6 e 7 delle NT,

senza che ciò costituisca variante al PAT.

Bacini di laminazione

6. Le tavv. 4 del P.A.T. individuano tre bacini di laminazione finalizzati all'allagamento temporaneo e controllato per mitigare le portate dei corsi d'acqua interessati durante eventi di piena. Sono localizzati:

- in località Mas;
- in località Landris;
- in località Prapavei.

7. Per tali aree:

- a) l'attuazione sarà condizionata dall'approvazione da parte del Genio Civile di un apposito progetto comprensivo di descrizione del sistema idraulico locale e specificazione degli interventi previsti in coerenza con i R.R.D.D. 368/1904 e 524/1904, eventualmente idonei per l'accesso a finanziamenti dedicati alla difesa idraulica;
- b) la perimetrazione riportata dalle tavv. 3 del P.A.T. non ha valore conformativo, non costituisce vincolo preordinato all'esproprio e potrà essere rideterminata in sede di P.I.;
- c) sono ammessi interventi per la formazione di zone a verde pubblico o di aree scoperte a servizi, interventi di sistemazione idraulica, di rinaturalizzazione, nonché usi agricoli compatibili;
- d) il P.I. potrà definire le modalità per la definizione di eventuali interventi perequativi, di credito edilizio, di compensazione urbanistica di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24 contestualmente all'asservimento o alla cessione ad uso pubblico delle aree;
- e) il P.I. potrà individuare ulteriori bacino di drenaggio, raccolta e scarico controllato delle acque, nonché la relativa idonea destinazione urbanistica, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.

Norme generali

8. Le Valutazioni di Compatibilità Idraulica potranno mantenere come riferimento le precipitazioni di progetto della VCI di P.A.T., tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione, dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di P.I..

9. In sede di redazione di P.I., le nuove aree edificabili derivanti dall'applicazione della politica di ridefinizione del margine di cui all'art.31 delle presenti norme, nonché l'edificazione di nuove aree interne ai perimetri di urbanizzazione consolidata non già oggetto di valutazione, sono condizionate alla redazione dei approfondimenti richiesti dalla DGRV 2948/2009 tenendo conto della funzionalità interventi in sede di VCI.

10. La redazione delle Valutazioni di Compatibilità seguiranno l'impostazione tecnica e le modalità d'intervento previste ai par. 8.3 e 8.4.1 della Relazione Tecnica della VCI del P.A.T..

11. Nel caso che la realizzazione della nuova coltura comporti la deforestazione parziale o totale dell'ambito di intervento, essi saranno soggetti all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica con volume di invaso tale da garantire una portata specifica in uscita, per il predetto tempo di ritorno di 50 anni, pari a 10 l/s*ha.

12. Su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine secondo quanto previsto dell'art.41 della l.r. 11/2004. Limitatamente al

primo P.I. valgono le distanze in vigore nei vigenti P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

13. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

14. I criteri di rispetto, da individuare da parte del P.I. o con apposita relazione da parte di tecnico abilitato, a protezione dei corsi d'acqua, delle sorgenti e degli specchi d'acqua anche minori, dovranno rispettare quanto previsto all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n.368.

15. Nelle aree demaniali ed in quelle classificate a pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici sovraordinati eventuali realizzazioni ed installazioni di opere, infrastrutture od impianti sono subordinate al parere positivo del Genio Civile.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

1. Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e, qualora previsto, attiva le procedure di cui al Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il P.I., nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., può individuare eventuali tracciati da trasferire e nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrato in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrato in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) radon. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P., stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.
- d) estrazioni. Il P.A.T. tutela le risorse estrattive locali in sintonia con la vigente legislazione, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
- e) siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi: tutte le previsioni di trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali di aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi devono essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio suddetto in relazione all'entità, complessità ed al contesto della trasformazione o riqualificazione del caso.

In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici ed amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.

Dovranno essere previste adeguate forme di aggiornamento dei data base comunali relativamente alle aree che sono state interessate o che sono potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

TITOLO III - TRASFORMABILITA'

Capo I° - "Il territorio aperto"

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tavv. 4)

1. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:
 - a) per il sistema naturalistico-ambientale:
 - il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
 - la tutela e il recupero della qualità ambientale;
 - il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
 - la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali (in particolare problematiche di carattere idraulico ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente);
 - la corretta fruizione pubblica delle aree di interesse naturalistico;
 - b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
 - il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita nei centri;
 - la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
 - il recupero prioritario dei centri storici;
 - la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità;
 - la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario;
 - c) per il sistema produttivo:
 - lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
 - la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
 - lo sviluppo delle filiere agricolo/forestali;
 - d) per il sistema della mobilità e dei servizi:
 - la mobilità urbana sostenibile, anche con il potenziamento della rete di mobilità ciclabile e pedonale;
 - la ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, del sistema dei parcheggi e di interscambio;
 - la messa in sicurezza degli abitati e della rete pedonale/ciclabile rispetto al traffico automobilistico;
 - la dotazione idonea, efficiente ed accessibile dei servizi primari e secondari e, ove possibile, la loro messa in una rete di mobilità controllata che ne favorisca la fruibilità;
 - la possibilità di adeguare il sistema dei servizi con nuovi interventi che dovessero risultare opportuni nel periodo di validità del P.A.T.;
 - e) per il sistema turistico-ricettivo:
 - lo sviluppo sostenibile e durevole delle attività turistiche, in particolare quelle della ricettività complementare e quelle connesse alle produzioni agricole locali;
 - l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili comunali e sovra-comunali;
 - il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.
2. Il P.A.T. viene impostato su tale sistema di obiettivi e lo traduce progettualmente, oltre che nella presente normativa, nelle tavv. 4 della "Trasformabilità".
3. Le aree che, nelle tavv. 4 della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa e relative norme transitorie.
4. Il P.I. coordina la disciplina relativa alle zone agricole con il Piano di Polizia Rurale al fine, nel rispetto

delle relative competenze, di garantire la sostenibilità e la qualità degli interventi di manutenzione, coltivazione e modifica del territorio aperto.

5. Ove non espressamente previsto od ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di consumo di suolo ai sensi della l.r. 14/2017 e s.m.i. previsti al successivo art. 25 c. 18 delle presenti N.T.; in sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla quantità massima di consumo di suolo ammissibile.

6. Il P.A.T. di Sedico dispone di 16,25ha di consumo di suolo ammissibile ai sensi della DGRV 634/2020, previo monitoraggio. In relazione a tale quantità, il Piano degli Interventi (PI) dovrà essere corredato da una banca dati alfanumerica del consumo di suolo da tenere aggiornata ad ogni variante di PI e in ogni caso a cadenza biennale al fine di poter contestualmente contabilizzare e monitorare il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. Inoltre, il PI definirà le modalità operative per la contabilizzazione del consumo di suolo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017, il quale prevede che "il calcolo del consumo di suolo sia ricavabile dai bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici naturalizzate". Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito, gli interventi previsti dall'art. 12 comma 1 LR 14/2017.

art. 16 - Rete ecologica locale

1. Il P.A.T. per la realizzazione e la conservazione della rete ecologica quale condizione alle trasformazioni ammissibili delle risorse, promuove i seguenti obiettivi generali:

- favorire la interconnessione ecologica del territorio;
- sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando sia nelle aree aperte che in corrispondenza dei centri abitati, quando possibile, cinture verdi con reti di filari di alberature e siepi;
- individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
- estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- considera il territorio agricolo non boscato quale area di collegamento ecologico definendo interventi ammessi e relative modalità in modo da valorizzare la gestione ecologica dell'agroecosistema;
- promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi di acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento;
- promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
- promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti del territorio in cui sono numerose le specie di interesse conservazionistico.

2. I varchi per la fauna rappresentano dei tratti di territorio non occluso da strutture, in grado di garantire permeabilità e continuità alla rete ecologica. Per la tutela dei varchi non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica. Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi, prevedendo interventi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali.

3. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

4. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio si incentiva per le aree di potenziale completamento la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in

corrispondenza degli innesti nelle core area.

5. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

6. Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti e ai "serbatoi di naturalità" (ambiti di golena, aree boscate, ...);

7. La rete di tessitura ecologica minore rappresentata da filari e boschetti diffusa su tutto il territorio periurbano ed agricolo viene evidenziata nella tavola di progetto sia per la sua funzione di collegamento ecologico che di elemento paesaggistico prioritario; per essa si prevede il mantenimento e ovunque possibile l'integrazione ed il collegamento; in caso di motivata riduzione o sostituzione va prioritariamente valutata la possibilità di reimpianto.

art. 17 – Parchi e aree protette

1. Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio:

- a) Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, previsto dalla normativa nazionale (L. n. 67/1988) e regionale (DCR n. 250/1991, l.r. 11/2004 n.11 artt.13 e 19, l.r. n. 40/1984) recependone quale disciplina sovraordinata il Piano del Parco (G.U. n. 21/2001):
 - perimetrando un apposito ATO, lo 01, al fine di evidenziare l'importanza della presenza dell'area protetta, richiamando come disciplina sovraordinata all'interno dell'ATO 02 la normativa del Piano del Parco e sue successive varianti ed operando per la tutela delle aree limitrofe secondo gli indirizzi (art. 7 delle NdA) del Piano del Parco;
 - riportando sulla strumentazione urbanistica comunale la zonizzazione funzionale del Piano del Parco distinta in "riserva integrale", "riserva generale orientata di tipo B1", "riserva generale orientata di tipo B2", "area di protezione", "area di promozione economica e sociale";
 - individuando i corridoi ecologici e gli ambiti di pregio naturalistico nelle aree contermini, al fine di assicurare la funzionalità del sistema ecologico complessivo;
 - recependo le indicazioni del Piano del Parco, ancorché esterne allo stesso, relative alle vie di accesso;
 - prevedendo appositi terminal per l'accessibilità al Parco, da attrezzare con adeguati spazi a parcheggio e relative infrastrutture, dai quali poter attivare servizi di trasporto con navetta;
- b) il Parco di interesse comunale di Landris e Noal. Il P.A.T. perimetra l'ambito da assoggettare a parco di interesse comunale ai sensi della l.r. 40/1984 con perimetrazione definitiva da formalizzare in sede di P.I.. La disciplina dell'area sarà coerente con la tutela del biotopo naturalistico del Bosco di Landris di cui all'art. 8 nonché delle aree di tutela archeologica di cui all'art. 5.

2. Il P.I. potrà definire nuove aree a Parco e riserva naturale di interesse comunale disponendone la perimetrazione definitiva e le modalità di tutela e fruizione anche con possibilità di riferimento ai disposti della l.r. 40/1984.

art. 18 - Il Bosco

1. I boschi, come definiti dal D.Lgs.227/2001 e dall'art. 14 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni, sono individuati dal P.A.T. nella tav.1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale e nella tav.3 - Carta delle Fragilità ai sensi dell'art.41, lett.h).

2. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco.

3. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.
4. Il PAT, in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative
5. Il patrimonio boschivo comunale di proprietà pubblica è normato dal "Piano Comunale Economico Assestamentale" e dalla L.R. 52/1978; sui boschi di proprietà privata gli interventi avverranno in conformità alle "Prescrizioni di massima di polizia forestale" di cui alla D.C.R. 51/2003.
6. Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.
7. Per i boschi esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.
8. I piani di riordino forestale, come previsto dalla vigente normativa, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle stesse PMPF vigenti; per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.
9. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.
10. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.
11. Il P.I., all'interno delle aree boscate, provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.
12. In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione di cui al successivo articolo, le macchie boscate e i boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità.
13. Il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi, verificarne il perimetro delle aree boscate e proporre la modifica in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche, come quelle derivanti dall'applicazione di perimetri di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione di piani di riordino e riassetto forestale non costituiscono variante al P.A.T..

art. 19 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità degli interventi di taglio e ripristino colturale nelle stesse sono definiti dalla normativa statale di settore e dalle procedure autorizzative di riduzione della superficie boscata di cui all'art.15 della LR 52/78 s.m.i..
2. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.
2. Su queste aree il P.A.T., anche attraverso specifici interventi da parte dei P.I., promuove e favorisce l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; a tal fine promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.
3. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.
4. Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.
5. Il P.I., nel rispetto di quanto ammesso dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. ed in consonanza al successivo art. 21:
 - a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura;
 - b) individua gli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010;
 - c) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico individuando aree ed elementi facenti parte del paesaggio agrario storico, e relative modalità di intervento e tutela, anche con la revisione ed adeguamento di quanto già segnalato nella vigente pianificazione comunale;
 - d) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
 - e) prevede la realizzazione di recinzioni esclusivamente nella pertinenza del fabbricato e/o a protezione di piccole coltivazioni orticole, delle attività silvo-pastorali montane, degli animali domestici e da corte, della sicurezza dei cantieri; sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi ed il passaggio degli ungulati;
 - f) favorisce gli interventi di promozione e sostegno delle attività agricole di produzione, commercializzazione o integrate alle stesse coordinate con le politiche e le iniziative (marchi, promozioni ecc.) del P.N.D.B..
6. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i., provvede a disciplinare gli allevamenti:
 - definendo le caratteristiche e i parametri delle due tipologie;
 - stabilendo le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;

- indicando le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti, in rapporto alla tipologia ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
 - prevedendo la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio;
 - individuando gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica.
7. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).
8. Rispetto a tali criteri il P.I. può inoltre individuare e aggiornare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, e conseguentemente:
- indicare accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
 - disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.
9. Il P.A.T. riconosce l'interesse del mantenimento e dello sviluppo delle aree destinate ad orti urbani, anche incentivandone la diffusione in aree di risulta od abbandonate sia pubbliche che private: il P.I. valuterà le eventuali iniziative, anche premiali, per favorire la diffusione di tali pratiche anche nella realizzazione dei nuovi interventi.

art. 21 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/2004 e successive modifiche:
 - a) ammette interventi di nuova edificazione ai sensi dell'art.44, c. 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al c. 4 del medesimo articolo; in particolare al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, c. 3 bis della l.r. 11/2004;
 - b) demanda al PI, secondo i criteri indicati ai successivi commi 13,14 e 15, l'individuazione degli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010.
2. Il P.I.:
 - a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
 - b) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - c) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
 - d) provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
 - e) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione

- degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali definendo, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
- f) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
 - g) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
 - h) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/2004, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
 - i) disciplina la tipologia edilizia dell'"altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5ter della l.r. 11/2004 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure;
 - j) localizza idonei punti di osservazione della flora e della fauna e ne prevede le necessarie attrezzature di supporto;
 - k) prevede che l'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, debba avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 38.3.

Ambiti silvo-pastorali

3. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi degli artt. 18 e 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

Strutture agricolo-produttive

- 4. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, c. 6, della l.r.11/2004.
- 5. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, c. 7bis della l.r. 11/2004.

Malghe

- 6. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.
- 7. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa in sede di redazione del PI e previo parere favorevole della Direzione Regionale Agroambiente, la nuova edificazione delle malghe oltre i 1.600m, intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:
 - dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/2004;
 - dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..
- 8. Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.
- 9. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (L.R. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 35.
- 10. Gli interventi di recupero potranno prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt. 18 e 19.

11. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla L.R. n. 35/2013.

Modesti manufatti

12. Il P.I. disciplina la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi.

Cambio di destinazione d'uso

13. Il P.I. verifica la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
 - edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
- b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento ed adeguamenti viari.

14. In ogni caso il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo è ammesso:

- a) a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente;
- b) nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale e delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti;
- c) subordinatamente alla presa in carico da parte del richiedente di eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria;
- d) a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni;
- e) privilegiando tra le destinazioni possibili la residenza stabile. Sono inoltre possibili le attività di agriturismo e commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive del tipo "Bed & Breakfast" o simili e di ristorazione, al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti, nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici, nel rispetto della l.r. 28/2012 e s.m.i..

15. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.

16. Per i fabbricati con strutture inadeguate e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio, sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

17. Fino all'adozione del primo P.I. che specifichi la disciplina dei cambi di destinazione d'uso di cui al presente punto continuano ad essere ammessi gli interventi di cui all'art. 48 c.7 ter lett. d) della l.r. 11/2004.

Altri interventi

18. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.18.

19. Il P.I. individua e disciplina le aree di sosta e parcheggio relative a punti di vista ed osservazione di carattere panoramico o didattico/storico-naturalistico limitandone l'invasività rispetto al territorio agricolo ed utilizzando modalità di intervento e gestione che ne garantiscano la massima sostenibilità.

Capo II° - "Disciplina delle aree urbanizzate"

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
<p>Strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di P.I.C.T. o ad altri atti di programmazione negoziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone, casse di laminazione) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.
<p>Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone, casse di laminazione) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.

2. La perequazione risulta finalizzata a:

- perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
- adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

3. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..

4. La tabella al precedente c.1 specifica i casi di "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, e di "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale e le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che - per la "perequazione operativa" - "agricola" e "diretta").

5. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- 1) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- 2) tramite bandi ricognitivi finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T.;
- 3) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, associazioni, stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui ai precedenti punti 2) o 3) per la perequazione operativa.

7. Con apposita delibera di C.C. il Comune disciplina il valore dei corrispettivi perequativi per le diverse fattispecie e realtà territoriali anche con riferimento ai disposti di cui all'art.16 c.4° lett. d-ter) dell'articolo 16 del D.P.R. 380/2001.

8. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

9. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24.

Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:

a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:

- in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invariants previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
- di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
- di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola o degli insediamenti in zona impropria;
- di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
- di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
- altre fattispecie coerenti con gli obiettivi e le finalità del P.A.T. di cui ai precedenti artt. 2 e 15;
- di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche e il relativo impatto paesaggistico; non sarà riconosciuto alcun credito edilizio per gli edifici che verranno costruiti in zona non idonea;
- di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. n. 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;

b) in particolare, nelle parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, si incentiva la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali. In tal caso:

- i. potrà essere definito l'eventuale permutazione totale o parziale della volumetria o della superficie dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, o di ridefinizione del margine, o in altre aree individuate a questo scopo nel P.I.;
- ii. le demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie;
- iii. Il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante

allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo;

- c) precisa l'eventuale possibilità, negli ambiti di riqualificazione urbana (A.R.U.), di riconoscere crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata e relativi margini di rideterminazione, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione;
- d) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- e) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- f) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun A.T.O., i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 25 - Standard urbanistici e consumo di suolo

1. Il P.A.T., con riferimento all'art.31 della l.r.11/2004, fissa come parametro complessivo minimo una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante; le relative articolazioni quantitative vengono definite nei singoli A.T.O.
2. Il P.A.T. individua le principali attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni.
3. La dotazione di standard dovrà garantire il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti, con priorità ai centri urbani minori anche eventualmente con ricorso agli appositi P.I.C.T. di cui al successivo art. 34.
4. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
5. Gli interventi di cui al precedente comma, ed in ogni caso tutti gli interventi sulle aree a standard e sulla pubblica viabilità anche minore, pedonale e ciclabile, saranno finalizzati a rivitalizzare la città

pubblica e promuoverne la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità ed in particolare dei soggetti più "deboli" (bambini, anziani, soggetti con disabilità);

6. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi a standard per verde pubblico e sportivo, istruzione, parcheggi, interesse collettivo, sono individuate nelle tavv.4. Per esse il PI:

- ne precisa la localizzazione;
- disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
- disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, garantendo comunque il rispetto del dimensionamento di piano;
- conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;
- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, ed eventuale utilizzo di P.I.C.T., definendone le modalità;
- disciplina la possibilità di permutazione fra le diverse destinazioni a standard delle aree a servizi al fine di favorire la flessibilità degli usi in funzione delle reali necessità, nel rispetto delle quantità complessive previste;
- prevede in via preferenziale per le superfici a parcheggio l'utilizzo di pavimentazioni drenanti.

7. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi prevedendo, nei vari ambiti, eventuali specializzazioni in funzione delle peculiarità della domanda;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- Valuta, in rapporto ai singoli interventi, l'opportunità o la necessità di realizzazione di parchi giochi inclusivi;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori;
- individua puntualmente i tracciati dei sentieri C.A.I potendoli considerare, al fine della dotazione di servizi, per una superficie non superiore al 25%;
- prevede dotazioni di aree a standard ed adeguate progettualità urbane al fine del rafforzamento dell'immagine e dei servizi dei luoghi centrali del capoluogo e dei nuclei minori;
- prevede la realizzazione di una specifica pianificazione rivolta agli interventi dedicati alla "città dei bambini" ed alla "città degli anziani", e quelli attuativi del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

8. Il P.A.T. individua in tav. 4 gli ambiti per la realizzazione dei "centri di aggregazione urbana", quali piazze, piazzette, spazi aperti, volumi di servizio ecc. idonei alla realizzazione di centri di vicinato, luoghi di aggregazione urbana per manifestazioni di interesse pubblico, aree verdi attrezzate di sosta e riposo

ecc. finalizzate al mantenimento od all'incentivo alla socializzazione di quartiere.

9. Per l'area di Bribano, dotata della massima accessibilità in adiacenza alla stazione ferroviaria ed al parcheggio scambiatore, si prevede una progettualità integrata qualificante per Sedico dal punto di vista della competitività e dell'innovazione, nella quale siano comprese aree a verde, luoghi della ricerca e della formazione collegati alle attività produttive, eventuali incubatori di nuove attività, servizi terziari, servizi pubblici, centri di aggregazione; sono ammesse quote minoritarie a destinazione residenziale e commerciale e per attività artigianali compatibili. Il dimensionamento delle varie destinazioni d'uso e le modalità di attuazione dell'intervento, anche attraverso più stralci funzionali, saranno definiti in sede di P.I..

10. Priorità pianificatoria in sede di primo P.I. sarà riservata agli interventi relativi all'adeguamento dei poli di servizio ed in particolare:

- al "polo dei servizi superiori" di Sedico (zona sportiva dello stadio, servizi sanitari in centro, servizi per l'istruzione");
- al "polo dell'innovazione" di Sedico (area a standard scolastici esistenti in via Stadio, zona industriale Gresal, interventi di cui al precedente c.9).

11. Il P.I. prevederà il tracciato dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento alle diverse funzioni del polo dei servizi di Sedico (sportivo, istruzione, sanità) ed il suo ammagliamento alla rete ciclopedonale di collegamento urbano.

12. Le aree a standard vengono computate in termine di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteria generali di dimensionamento e consumo di suolo

13. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun A.T.O. rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

14. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:

- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.42;
- nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna A.T.O. secondo quanto previsto all'allegato A alle N.T.;
- nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.

15. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

16. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun A.T.O. dalla presente normativa.

17. Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi o permessi a costruire convenzionati. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi o permessi a costruire convenzionati anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico o interessi aree significative per l'assetto e il disegno urbano.

18. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna A.T.O. all'Allegato A.

19. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per

ciascuna A.T.O. possono essere variati dal P.I. nel rispetto del totale generale previsto.

20. I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti A.T.O. sono consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento con un minimo garantito di mc. 2.500.

21. Sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:

- aumenti di volume degli edifici esistenti fino al 15% e comunque con un massimo di 150 mc per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
- aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, sia compatibile con gli intorni e renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;

22. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.

23. Ai fini della dotazione di superfici a parcheggio degli esercizi commerciali il P.I., nei centri storici e nelle aree circostanti di cui all'articolo 40 c.2 della l.r. 11/04, in caso di dimostrata impossibilità od inopportunità può derogare dalla dotazione degli standard richiesti anche eventualmente tramite monetizzazione degli stessi.

24. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto al successivo art. 30; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 40.

25. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

26. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

27. Al fine della realizzazione, gestione e mantenimento delle aree a standard o di uso pubblico il Comune potrà attivare forme di convenzionamento con enti ed associazioni.

art. 26 - Centri storici

1. Il P.A.T. definisce nelle tavv. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base della l.r. n.80/1980.

2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:

- a) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
- b) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
- c) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.

3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.

4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.

6. Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, che entro il limite del centro storico non potrà superare il 15% del volume esistente subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi commerciali e turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
7. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
8. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
- (1) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (2) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;
 - (3) "ristrutturazione", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale distinguendo gli interventi che non ammettono la demolizione;
 - (4) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.
9. Il P.I.:
- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e nuove classi per il rimanente patrimonio edilizio; fino ad intervento da parte del P.I. rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dai vigenti P.R.G. ai sensi della l.r. n. 80/1980;
 - potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
 - nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume; tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi. In particolare il P.I. prevede inoltre:
 - a) la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato quali ad esempio: siepi, muretti a secco, antichi percorsi;
 - b) la conservazione e il recupero dei prati, soprattutto negli ambiti circostanti i centri storici;
 - c) la riprogettazione di tutti gli elementi di arredo, recinzioni, ecc., che non trovano riscontro nella tipologia storica locale;
 - d) il corretto inserimento tipologico architettonico dei corpi illuminanti stradali;

- e) il mascheramento dei cassonetti e il loro posizionamento in ambiti idonei, lontano da edifici e luoghi di pregio;
 - f) l'interramento delle linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica, compresa la rimozione dei pali relativi a quelle dismesse;
 - g) la realizzazione di pavimentazioni diversificate tra sede stradale principale e slarghi (posteggi, ingressi, fermate autobus, ecc.);
 - h) la rimozione, o l'eventuale ristrutturazione, dei manufatti realizzati con materiali precari e incongrui (quali box in lamiera), tali da arrecare danno visivo a ambientale al paesaggio;
 - i) l'eliminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari impattanti;
 - j) la ricomposizione cromatica degli edifici, da eseguirsi previa specifica ricerca storico scientifica.
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. o emergenti da successive indagini di dettaglio;
 - può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
 - ammette la destinazione d'uso residenziale e le altre destinazioni con essa compatibili (commerciali, terziarie, artigianali non nocive o moleste);
 - prevede la predisposizione di appositi "Piani colore" sia per gli edifici storici che di più recente edificazione;
 - valuterà la presenza di coni visuali di pregio evitandone la compromissione ovvero disponendo idonee prescrizioni per gli interventi ammissibili, precisando inoltre un'adeguata disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree e degli altri elementi di disturbo visivo;
 - potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
 - favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
 - favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso procedure che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri minori

1. Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenerne la residenzialità.
2. E' consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza, fatto salvo il reperimento degli standard con modalità puntuali da definire in sede di PI.
3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità potrà essere riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1° ricada all'interno dei centri storici delle tavv. 4, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato ovvero attraverso il credito edilizio.
5. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo non sono computati ai fini del rispetto dei

limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 28 - Ricettività

1. Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività "complementare", come elemento strategico per la valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale.
2. Con tali finalità il P.A.T. definisce le seguenti prescrizioni da recepire e definire in dettaglio da parte del P.I.
 - a. il P.A.T. prende atto della ridotta presenza di strutture alberghiere nel territorio comunale consentendone l'eventuale nuova attivazione secondo la disponibilità volumetrica ammessa nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata e di ridefinizione del margine estese in questo caso, ove presenti, fino a 50 ml.
Ogni intervento di edificazione, ampliamento, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera sarà soggetto a forme di convenzionamento atte a garantire un'adeguata persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative nonché un adeguato inserimento architettonico nel contesto;
 - b. prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel contesto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche;
 - c. individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva e di ristorazione, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dimessi in zona agricola ed in ambiente montano nel rispetto della normativa sovraordinata e di quanto previsto al successivo art. 34 "Sportello Unico per le Attività Produttive";
 - d. favorisce "l'albergo diffuso" e la ricettività complementare come forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi identificandoli come quelli più compatibili con le caratteristiche del territorio anche ai fini dell'integrazione economica con le filiere produttive agricole;
 - e. nel caso di intervento all'interno dei P.I.C.T., accanto a specifiche forme perequative premiali, i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato;
 - f. valuta le interrelazioni con le politiche del P.N.D.B. al fine di coordinare, in particolar modo nelle aree esterne di maggior prossimità, gli interventi di promozione e sostegno delle attività turistiche;
 - g. prevede la possibilità per il P.I., in particolare nelle A.T.O. n.3 "Centri di versante" e n.8 "Ambiti aperti di versante", di individuare la localizzazione per la realizzazione di "case sugli alberi" di cui alla l.r. 11/2013 e della D.G.R. 128/2018.

art. 29 - Aree di urbanizzazione consolidata

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata secondo le indicazioni del successivo art. 35;
 - b) verifica l'effettiva disponibilità sul mercato edilizio delle abitazioni non utilizzate e di quelle già autorizzate;
 - c) prevede nuove aree di sviluppo insediativo residenziale in funzione dei volumi abitativi utilizzati da residenti, definiti sulla base della verifica di cui al precedente punto;
 - a) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - b) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto e nella riqualificazione delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti urbani ed edifici di pregio o testimoniali;
 - c) privilegia le trasformazioni urbanistiche con minore impatto infrastrutturale ed ambientale al fine di tutelare la rete ecologica comunale;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
 - g) individua aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e per l'intervento mediante P.I.C.T. in aggiunta a quelle eventualmente previste dal P.A.T. nel rispetto del dimensionamento delle relative A.T.O., del consumo di suolo massimo attivabile e della presente normativa;
 - h) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
 - i) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
 - j) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
 - k) prevede il computo del consumo di suolo adeguando alle aree di urbanizzazione consolidata del P.A.T. la perimetrazione di cui all'art. 13 c. 9 della l.r. 14/2017;

- l) valuta, in base alla domanda, la previsione di interventi da attuare attraverso interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, con particolare riferimento a quanto previsto ai successivi artt. 30 e 34;
- m) disciplina l'insediamento di medie strutture commerciali valorizzando le caratteristiche e le funzionalità offerte dalle diverse aree individuando eventualmente ambiti che, per specifiche caratteristiche di accesso, mobilità, salvaguardia storico-architettonica non sono idonei alla loro localizzazione;
- n) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
- o) Il P.I. verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata e può ridefinire il loro margine per tener adeguatamente conto della variazione di scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi;
- p) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art. 26;
- q) prevede l'individuazione degli ambiti di riqualificazione urbana (A.R.U.) e gli ambiti urbani di rigenerazione di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. 14/2017, nonché del successivo art. 30;
- r) prevede il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale sostituzione della rete di tessitura ecologica; in particolare sono ammessi espianti di filari e boschetti previsti in tav. 4 nel qual caso va prioritariamente valutata la possibilità di reimpianto;
- s) prevede, in caso di attivazione di "varianti verdi" ai sensi della l.r. 4/2015, la possibilità di convenzionamento al fine della piantumazione di alberature atte ad accrescere la dotazione di verde urbano a fini ambientali;
- t) nelle aree di urbanizzazione consolidata, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il P.I. disciplina l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati con esclusione di ogni uso ricettivo e secondo i disposti di cui all'art. 8 della l.r. 14/2017.

art. 30 – Rigenerazione urbana sostenibile, riqualificazione ambientale, rilocalizzazione

1. Il P.A.T., ai fini delle politiche e degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione ambientale individua, all'interno delle tavv. 4:
 - a) ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 2 lett. h) della l.r. 14/2017;
 - b) ambiti di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004;
 - c) ambiti di rilocalizzazione.
2. **Ambiti di rigenerazione urbana**
 - Il P.A.T., adeguato alla l.r. 14/2017 con i disposti relativi al proprio limite del consumo di suolo di cui all'art. 25 delle presenti N.T., individua alle tavv. 4 gli ambiti di rigenerazione (art. 2 lett. h) l.r. 14/2017) assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile (P.R.U.S. di cui all'art. 7 l.r. 14/2017).
 - Il P.I. individua puntualmente per ciascun ambito assoggettato a P.R.U.S. la perimetrazione definitiva definendo in dettaglio la disciplina dei relativi indirizzi attuativi ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione; le modalità di intervento per l'attuazione dei P.R.U.S. seguiranno i disposti di cui all'art. 7 c. 3 della l.r. 14/2017.
 - Nei P.R.U.S. gli interventi di progetto devono prevedere il recupero, riutilizzo, ricostruzione o nuova costruzione con tecniche a basso impatto energetico e ambientale, incentivando la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.

- L'attuazione dei P.R.U.S. potrà avvenire anche con modalità di coordinamento sovracomunale e potrà comprendere iniziative ed interventi perequativi e di credito edilizio ammessi dal P.A.T. anche in ambiti disgiunti esterni alla perimetrazione del P.R.U.S..
- La presente disciplina degli ambiti di rigenerazione e dei programmi di rigenerazione urbana potrà essere adeguata a successive disposizioni normative di carattere operativo in sede di P.I. senza che ciò costituisca variante al P.A.T..
- Il P.I. potrà determinare, in assenza di P.R.U.S., le specifiche modalità di intervento.

3. Ambiti di riqualificazione ambientale

- Il P.A.T. individua alle tavv. 4 gli ambiti per interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola di cui all'art. 13 c.1 lett. c) e dell'art. 36 c.1 della l.r. 11/2004; ulteriori perimetrazioni potranno essere individuate dal P.I. nel rispetto delle norme di P.A.T..
- Il P.I. individua puntualmente per ciascun ambito la perimetrazione definitiva definendone in dettaglio gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.
- In particolare, per gli ambiti in zona agricola, gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione dell'edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla eventuale restituzione all'uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi; il P.I. individua inoltre gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma.
- L'attuazione degli interventi previsti dal P.I. in tali ambiti potrà avvalersi del credito edilizio di cui al precedente art. 23.
- Ove previsto nelle tavv. 4 del P.A.T. gli interventi negli ambiti di riqualificazione ambientale potranno essere sostitutivi od integrativi rispetto a quanto previsto al precedente comma relativamente agli ambiti di rigenerazione urbana.

4. Ambiti di rilocalizzazione

- Il P.A.T. individua alle tavv. 4 gli ambiti per interventi di rilocalizzazione di ambiti residenziali oggetto di pianificazione attuativa vigente. Per tali ambiti, a seguito di formalizzazione di un accordo pubblico -privato di cui all'art. 6 della l.r. 11/2004, è ammesso lo spostamento dei volumi ammessi dal vigente P.U.A. nella nuova destinazione identificata dalle tavv.4.
- L'accordo prevederà:
 - che il volume di nuova localizzazione non sia superiore a quello previsto dal vigente P.U.A.;
 - che l'area edificabile di "partenza" sia destinata a zona a standard o attrezzature pubbliche o a destinazione agricola;
 - che il saldo delle aree previste a standard di competenza fra le aree di "partenza" e di "atterraggio" non sia negativo;
 - che i nuovi volumi in rilocalizzazione siano realizzati con standard di sostenibilità, risparmio energetico, qualità architettonica tali da porsi come esempio per nuovi interventi consimili nel territorio ed in particolare con:
 - presenza di specifiche aree a parcheggio per biciclette e di ricarica per veicoli elettrici;
 - possibilità di realizzazione di tetti verdi;
 - elevato indice di prestazione energetica;
 - illuminazioni spazi pubblici e comuni a led;
 -
- Il P.I. definirà le modalità di intervento fra l'adozione di una scheda progetto o l'assoggettamento a P.U.A..
- L'intervento, prevedendo l'invarianza volumetrica, non inciderà sul dimensionamento del P.A.T.; in termini di consumo di suolo verrà conteggiata l'eventuale differenza fra l'area di "partenza" e quella "di atterraggio".

art. 31 – Ridefinizione del margine

1. Il P.I. può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m teorici nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole.
2. Il P.I. individua eventuali "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico, ambientale, geologico e storico-paesaggistico o da motivazioni di controllo della disponibilità di consumo di suolo, nella quale non sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma;
3. Le ridefinizioni del margine del consolidato:
 - a) dimensionano gli interventi in funzione della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza;
 - b) non sono ammesse sui fronti viari di competenza sovracomunale se esterni ai centri abitati;
 - c) sono in ogni caso subordinate al rispetto dell'art.12 e comunque al rispetto delle fragilità e delle idoneità dei terreni all'edificazione;
 - d) valutano, in sede di definizione delle priorità di intervento, la salvaguardia delle preesistenze culturali e naturalistiche significative, l'integrazione degli interventi nell'ambito insediativo, culturale e naturalistico, il minore impatto infrastrutturale ed ambientale, la riqualificazione e recupero di ambiti degradati o da riconvertire, l'assenza di inquinamento elettromagnetico;
 - e) qualora ricadano in fregio ai centri storici di Poian, Prapavei, Carmegn, Cugnach, Roncada, Villiogo, Pasa, Triva, sono subordinate alla approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica esteso all'intero centro che ne verifichi la conformità insediativa;
 - f) prevedono di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto e garantiscano la necessaria dotazione di opere di urbanizzazione e delle altre opere di pubblico interesse;
 - g) possono comportare la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento;
 - h) in carenza di dotazione di opere di urbanizzazione o in caso di interventi che richiedano un adeguamento od un miglior inserimento nel contesto possono prevedere il ricorso a specifici strumenti operativi (piani attuativi, prescrizioni puntuali, interventi convenzionati, ecc.);
 - i) privilegiano la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed eco-compatibile di cui all'art. 39.
3. bis Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato, qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici che comprovino la possibilità di realizzare oli interventi
4. Le tavv. 4 evidenziano i margini del consolidato per i quali non è consentita la ridefinizione ai sensi del presente articolo.
5. Il P.I. può prevedere, nel caso di interventi convenzionati finalizzati in quota maggioritaria a co-housing, residenze temporanee, edilizia sociale, l'ampliamento fino a 50 ml del margine del consolidato, previa valutazione di assoggettabilità V.A.S. dei relativi interventi.
6. A seguito della realizzazione dei bacini di laminazione per le aree non perimetrare dal P.A.I. e originalmente previste come "non idonee" nelle tavv. 3 e riclassificate ai sensi dell'art. 13 co.5\, su conforme parere del Genio Civile, quali "terreno idoneo o "idoneo a condizione", è ammessa l'eliminazione del vincolo di cui al precedente c.4.

art. 32 – Aree Produttive – Consolidato produttivo e Linee di sviluppo

1. Il P.A.T., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i nuovi insediamenti che per gli esistenti:
 - garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi secondo quanto ammesso dal P.T.C.P.;
 - definisce le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal P.T.C.P. in sintonia con le azioni previste per le "Aree Produttive

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.);

- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, commerciali, anche destinazioni d'uso per attività terziarie a servizio totale o parziale degli ambiti produttivi;
- non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante;
- ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi;
- prevede che negli ampliamenti si attivino soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte.

2. Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi previsti dal P.A.T., definirà:

- a) la delimitazione delle zone e i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
- b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
- c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
- d) in particolare il limite dell'ambito ammesso a destinazioni commerciali lungo il fronte della s.s. 50 escludendo tale possibilità sul fronte e negli ambiti riferiti alla s.p. 635;
- e) gli ambiti da riservare o entro i quali ammettere attività di tipo terziario, anche con destinazione prevalente;
- f) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- g) le aree ove prevedere fasce vegetali verde di filtro di separazione dalla zona urbana o da punti di vista privilegiati;
- h) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse privilegiando la ricerca di fronti edilizi coordinati verso la s.s. 50, la s.r. 203 e la s.p. 635;
- i) le modalità operative di intervento, le opere di riduzione degli impatti complessivi, la dotazione di servizi integrati, le possibilità di gestione consorziale delle aree, anche con riferimento a quanto previsto dal P.T.C.P. e dallo specifico P.I.C.T.;
- j) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.) garantendone il coordinamento;
- k) la localizzazione delle attività di logistica al fine di minimizzare le problematiche di carattere viabilistico garantendo l'efficienza del sistema locale esistente o subordinando gli insediamenti alla previsione di idonei adeguamenti;
- l) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
- m) la disciplina, caratteristiche e tipologie delle medie strutture commerciali nonché l'eventuale perimetrazione di aree nelle quali esse si rendano incompatibili;
- n) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.35, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
- o) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
- p) l'utilizzo, ove non previsto l'uso di inquinanti, di materiali drenanti ed assorbenti nelle superfici scoperte (es. parcheggi, cortili);
- q) individua eventuali nuovi casi di attività esistenti in zona impropria, sia all'interno dell'urbanizzato consolidato che in zona agricola;
- r) prevede per le attività in zona impropria i criteri di dismissione in funzione delle singole

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

fattispecie con particolare riferimento alla tutela della salute pubblica, della qualità della vita negli insediamenti urbani, dell'eventuale riduzione del consumo di suolo, della tutela o recupero delle qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi;

- s) verifica la perimetrazione delle aree di consolidato produttivo secondo le indicazioni del successivo art. 35.
3. Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo delle aree di urbanizzazione consolidata produttiva; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..
4. Nelle linee di sviluppo produttivo sono ammesse destinazioni prioritariamente produttive industriali, artigianali e di attività di servizio connesse.
5. Il P.I., nel recepimento operativo delle linee preferenziali di sviluppo valuta prioritariamente la possibilità di saturazione delle aree produttive esistenti.
6. Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi alle espansioni, definisce per tali ambiti di sviluppo:
- a) la delimitazione e i limiti quantitativi (indici e standard) sulla base delle linee preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T. e della disponibilità di consumo di suolo, definendo modalità attuative anche in funzione delle opere di urbanizzazione esistenti o previste;
 - b) le eventuali zone territoriali omogenee;
 - c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
 - e) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) garantendone il coordinamento;
 - f) le aree idonee per l'intervento mediante P.I.C.T.;
 - g) disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
 - h) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 39;
 - i) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella V.C.I.;
 - j) riprende le disposizioni di cui al precedente c. 2, ed in particolare le lett. d), g) ed m);

art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

1. La procedura dello Sportello Unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i. e dalla Circ. Regione Veneto n.1/2015.
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto di invariants, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.
3. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive fuori zona non confermate utilizzando le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).
4. Nei S.U.A.P. interessanti la zona agricola vanno favoriti interventi di supporto all'attività agricola (agriturismo, piccola ricettività e commercializzazione) o di manutenzione del territorio e delle aree verdi.

art. 34 - P.I.C.T.

1. Il P.I. può essere redatto con interventi parziali, o con interventi tematici.
2. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i P.I. di carattere tematico previsti negli obiettivi fondamentali del P.A.T. la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuative, ove opportuno con il rimando a piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, sono demandate al P.I..

3. Il P.A.T. prevede, secondo il diverso livello di interesse e settore di riferimento, i seguenti P.I.C.T. e li individua indicativamente, salvo puntuale definizione da parte del P.I., nelle tavv. 4:

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
<i>denominazione</i>	<i>settore</i>
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boscate	ambiente - produttivo
b) Progetto Piave - Cordevole	ambiente - servizi - turismo
c) Rete Naturalistica	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri Storici	insediativo-servizi
e) Paesaggio delle Ville	insediativo
f) Riqualificazione energetica e strutturale dei centri	insediativo
Sistema Infrastrutturale	
g) Mobilità urbana	insediativo - servizi
Sistema Produttivo e Turistico	
h) Colture Tradizionali	agricoltura - turismo
i) Qualità delle Aree Produttive	industria - artigianato
j) Viale dei Servizi	commercio - servizi
k) Piccola ricettività diffusa	turismo
l) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo - cultura - servizi

4. dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

5. I P.I.C.T. individuati indicativamente al presente articolo, nonché quelli che potranno rendersi opportuni in futuro, sono stralci di Piani di Intervento a carattere tematico ed in quanto tali vanno attuati nel rispetto:

- della presente normativa;
- del dimensionamento di P.A.T.;
- dei limiti di consumo di suolo previsti dal P.A.T.;
- degli aspetti di sostenibilità ambientale già valutati in sede di PAT.

6. Qualora non rispettosi di tutto o parte di quanto previsto al precedente comma vanno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità ai fini delle VAS, od alle diverse disposizioni di VAS qualora costituiscano variante al P.A.T..

art. 35 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente. Il PI verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata e può adeguare il loro margine per tener conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Tali adeguamenti potranno comportare scostamenti dei limiti teorici del consolidato di modesta entità, entro un massimo di ml 10, valutabili in sede di PI e funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità col tessuto residenziale esistente, fermo restando quanto ammissibile ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 11/2004, nel rispetto del limite quantitativo massimo di consumo di suolo ammissibile. Detti adeguamenti potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro delle ATO di riferimento senza che ciò costituisca variante ai PAT. Tutti gli interventi di adeguamento del margine

del consolidato sono subordinati al rispetto delle disposizioni del Titolo II delle presenti Norme.

2. Il P.I. prevederà più fasi di attuazione, ognuna delle quali coinvolgerà una percentuale massima del 25% del dimensionamento residenziale previsto dal piano. Potranno essere attivate le successive quote di volume residenziale, qualora dalla verifica emerga il rispetto dei criteri di cui all'art. 29 c. 1 delle N.T. del PTCP e prioritariamente:

- la nuova volumetria soddisfi prioritariamente l'esigenza di prima casa di abitazione dei residenti;
- sia connessa a interventi e processi di rigenerazione urbana;
- sia destinata a interventi residenziali a valenza sociale, ed effettivamente così utilizzata corrispondendo ad una effettiva, anche se pur contenuta, crescita demografica.

3. Il primo P.I. riconoscerà la priorità alla richiesta di interventi relativi ad aree di tipo "B" e "C" del previgente P.R.G. rientranti entro gli ambiti di ridefinizione del margine di cui all'art. 31, nel rispetto dei vincoli e delle altre disposizioni attuative di cui alle presenti N.T..

4. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.

5. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:

- a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
- b) assicurare la manutenzione, l'ammmodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
- c) privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
- d) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.

Inoltre il P.I. dovrà:

- e) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
- f) perseguire, nelle varie modalità disponibili, l'incremento degli spazi verdi ai fini di un miglior adeguamento dei nuclei urbani ai cambiamenti climatici;
- g) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alle attività produttive locali ed alla promozione della ricettività diffusa e dell'offerta turistica;
- h) verificare, per quanto di competenza comunale, l'idoneità dei servizi tecnologici esistenti e prevederne l'eventuale necessità di superficie per il potenziamento o trasferimento.

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.

6. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

7. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura anche con soluzioni che, ove non presenti particolari tutele urbanistiche od architettoniche, prevedano la realizzazione di tetti verdi, di sistemi di ombreggiamento delle facciate, di riduzione delle superfici impermeabili.

8. Il P.I.;

- a) anche con riferimento al R.E. adeguerà le prescrizioni operative alla realtà della domanda abitativa:
- prevedendo soluzioni che tengano conto della riduzione della dimensione media delle famiglie, delle coabitazioni degli anziani con il personale di assistenza ecc.;
 - prevedendo la realizzazione diffusa, sia edilizia che urbanistica, di spazi comuni per favorire la socialità in particolar modo per giovani ed anziani;
 - favorendo le iniziative di co-housing o simili ed edilizia convenzionata-sovvenzionata per il sostegno alle nuove famiglie ed ai nuclei con redditività ridotta, in un'ottica di riduzione del consumo di suolo, risparmio delle risorse e rafforzamento della socialità, sostegno alle fasce più deboli di domanda, anche secondo quanto previsto ai precedenti artt. 30 e 31;
- b) garantirà per quanto possibile la dotazione dei servizi minori non solo a livello complessivo ma, specialmente per le aree verdi di quartiere che spesso fungono da opportunità di aggregazione e per i parcheggi, a livello di vicinato;
- c) potrà prevedere forme di convenzionamento per utilizzi temporanei di aree ed edifici, favorendo in particolare l'uso pubblico di aree a verde ed usi compatibili di aree e volumi dismessi;
- d) strutturerà le relative norme di attuazione al fine di garantire la massima flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili, sia a livello urbano che per le aree produttive, favorendo la mixità delle funzioni abitative, sociali, produttive e di servizio;
- e) prevederà un'adeguata flessibilità normativa (sia in incremento che in riduzione degli indici e delle disposizioni di competenza comunale) al fine di facilitare l'adeguamento dei nuovi interventi alle necessità ed alle caratteristiche degli intorni;
- f) valuta la possibilità di semplificazione delle disposizioni relative alle zone territoriali omogenee al fine di passare, anche eventualmente su ambiti selezionati, dallo zoning alla pianificazione morfologica;
- g) tende alla densificazione dei nuclei urbani, compatibile con le strutture urbanistiche degli intorni, garantendo adeguati spazi di accessibilità e fruizione pubblica.
9. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
10. Sulla base delle indicazioni dell'ARPAV, il P.I. individuerà le norme da adottare per la prevenzione del rischio Radon per le nuove edificazioni e il recupero degli edifici esistenti. In particolare prevedrà adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti attraverso indicazioni circa l'impermeabilizzazione dei locali interrati e la ventilazione dei vespai sottostanti le platee.

art. 36 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.
2. A tal fine:
 - a) **inquinamento acustico**: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della LR 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.
A questo scopo inoltre, il P.I.:
 - prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati.

In tutti i centri urbani vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico eventualmente con il ricorso a procedure di credito edilizio.

In relazione all'inquinamento acustico relativo alla viabilità extraprovinciale il P.I. definirà gli interventi in conformità a quanto previsto all'art. 76 del PTCP.

- b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede il divieto di illuminare i sentieri interni agli elementi della rete ecologica di cui all'art.8 a distanza superiore ai 500 m dai centri abitati, ed a 200 m dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

Capo III° - "Reti e servizi"

art. 37 – Viabilità e Reti di Trasporto

1. La Tavola della Trasformabilità individua il sistema dei percorsi del comune; in particolare:
 - a) alle tavv. 4 viene individuata la rete della viabilità esistente e di progetto e i relativi interventi di adeguamento, nonché i percorsi ciclo-pedonali urbani di progetto.
 - b) I tracciati di cui alle tavv. 4 devono intendersi come indicativi potendo essere modificati ed integrati in sede di P.I., anche eventualmente con l'attivazione dell'apposito P.I.C.T. di cui all'art. 34.

37.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua:
 - a) la s.s. 50 e la s.r. 203 come tracciati stradali di rilevanza interprovinciale e assi strategici per i collegamenti est-ovest e nord-sud del comune con interesse logistico, turistico oltre che di trasporto locale. Per tali assi, il P.A.T. prevede la ristrutturazione delle intersezioni critiche al fine di migliorarne la sicurezza e la fluidità;
 - b) la s.p. n. 635 come tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico per i collegamenti del comune con gli assi stradali della sinistra Piave, con interesse prioritariamente logistico oltre che di trasporto locale. Per tale asse, ritenuto adeguato, il P.A.T. non prevede particolari interventi;
 - c) la rete comunale esistente necessitante di un adeguamento complessivo con l'eliminazione in particolare di punti critici caratterizzati dal ridotto sedime della carreggiata.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale;
 - b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica;
 - c) promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio centrati in particolare sulla stazione di Bribano e relativi intorni;
 - d) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
 - e) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani.
3. Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nelle tavv. 4 relative a nuove viabilità di progetto, definite viabilità "di indirizzo", costituiscono una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche. Le medesime previsioni grafiche del P.A.T. non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia.
4. In particolare si precisa che la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T. che interessano la rete viabilistica provinciale e statale

costituiscono esclusivamente una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva attraverso apposito accordo tra enti e conseguente formale approvazione dei progetti definitivi-esecutivi.

5. La definizione del tracciato stradale con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nelle tavv. 1 del P.A.T. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza comportare variante al P.A.T..
6. Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

37.2 - Situazioni di criticità

1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, afflusso di traffico pesante, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico.
2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore, di essa con altri generatori di traffico (area produttiva Luxottica), nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio (Sedico, Bribano, Villa, Mas, Peron), lungo gli assi più importanti all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalle tavv.3 "Fragilità".
3. Il P.I., in accordo con l'ente gestore, valuta l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, anche attraverso l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento ecc., l'adeguamento o installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..
5. Gli interventi per l'adeguamento della rete di tessitura ecologica dovranno tener conto delle strutture ecologiche presenti alle tavv. 4 (filari alberati, boschetti ecc.); gli interventi dovranno, salvo casi di forza maggiore dovuti a questioni di sicurezza, prevedere la salvaguardia di tali strutture eventualmente con il reimpianto in sede arretrata, o con il loro potenziamento ove non esistenti in favore dell'estensione della rete ecologica.
6. Gli interventi di cui i precedenti commi possono essere attuati con l'utilizzo del credito edilizio o altre forme compensative.

37.3 - Viabilità di progetto

1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I. :
 - a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati dal P.A.T. nonché la viabilità minore, interpodereale e forestale ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
 - b) individua i tracciati della viabilità urbana maggiore da riqualificare (anche con ricorso ad uno specifico PICT), della viabilità urbana interna da ricomporre con priorità alle funzioni ciclo-pedonali ed alle iniziative di "traffic calming", della viabilità secondaria da potenziare;
 - c) evidenzia le situazioni di criticità di cui al precedente art. 37.2 oggetto di interventi di fluidificazione e messa in sicurezza del traffico;
 - d) in merito al progetto considera:

- l'apertura di nuove strade solo qualora non siano praticabili alternative attraverso l'adeguamento ed il collegamento di viabilità esistente;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni conigli visuali;
 - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni conigli visuali;
 - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.
 - le nuove infrastrutture viarie soggette ad analisi idraulica che ne verifichi le conseguenze sulla rete idrografica, sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni.
2. Le infrastrutture in progetto dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

37.4 – Sistema ferroviario

1. Il P.A.T. individua la ferrovia esistente come tracciato ferroviario di rilevanza regionale del Servizio Ferroviario Metropolitano con particolare interesse per gli spostamenti pendolari sull'asse della valbelluna.
2. In base a tale ruolo il P.A.T.:
 - individua nella stazione di Sedico un nodo di interscambio ferro-gomma, favorendone le attività di supporto e di servizio alla mobilità dei residenti e degli occupati con la previsione ed eventuale adeguamento di un apposito parcheggio scambiatore. Il P.I., in funzione della sua accessibilità e dimensionamento, ne disciplinerà le caratteristiche essenziali;
 - prevede la stazione di Sedico, in accordo con l'ente gestore, come fermata a carattere turistico rivolta sia all'accesso al P.N.D.B. che alla mobilità cicloturistica. Il P.I. curerà l'integrazione con gli altri sistemi di trasporto pubblico e/o privato (navette turistiche, navetta per l'area produttiva) e prevederà appositi accessi in sicurezza per i relativi utenti;
3. Gli interventi di cui al presente articolo, in funzione delle loro caratteristiche, potranno essere coordinati, in sede di PI, con Regione e Provincia.
4. Sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento ed ammodernamento della linea esistente (elettrificazione, raddoppio, ecc.) nel rispetto della tutela ambientale delle aree interessate.

37.5 - Percorsi ciclabili e pedonali di collegamento urbano

1. Il P.A.T. individua indicativamente alle tavv. 4:
 - a) i "percorsi ciclo-pedonali urbani primari" di progetto di collegamento dei centri di Roe – Sedico – Maieran – Bribano - Longano, tracciati che connettono siti di interesse pubblico e/o privato (servizi, scuole, lavoro) e aree residenziali/produttive, anche con eventuale uso promiscuo (pedonale-ciclabile) opportunamente regolamentato.
 - b) "percorsi di connessione locale di progetto" che ammagliano la rete dei percorsi ciclo-pedonali ai nuclei urbani finitimi.
2. Il PI:
 - a) precisa i tracciati previsti dal P.A.T. nel rispetto del relativo intento funzionale, prevedendo idonee iniziative (pedibus, biciplan, ecc.) al fine della loro messa in sicurezza;
 - b) prevede le caratteristiche dei percorsi di collegamento urbano e ne individua ulteriori tratte di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici valutando per ciascuna la messa in rete con l'intero

sistema ciclopedonale, anche di gerarchia superiore;

- c) individua i nuovi tracciati dei percorsi in corrispondenza degli attraversamenti urbani della viabilità maggiore ai fini della tutela della sicurezza dei flussi pedonali, anche eventualmente all'interno del P.I.C.T. "Mobilità urbana" di cui all'art.34;
- d) verifica la possibile attivazione di misure di traffic-calming, in particolare nei quartieri più densamente abitati;
- e) valuta la possibilità, nella realizzazione di itinerari ciclabili o di tombotti di smaltimento di acque piovane, di progettare interventi funzionali ad entrambi gli scopi;
- f) prevede la realizzazione di bici-park nei nodi rilevanti della rete (stazione di Bribano ecc.).

37.6 - Percorsi di rilevanza turistico-ricreativa

- 1. Il P.A.T., alle Tavv. 4, individua i percorsi a valenza turistico-ricreativa che favoriscono la fruizione del territorio aperto, dei siti ricreativi e di interesse naturalistico e delle emergenze storico-culturali.
- 2. Sono in gran parte costituiti da tracciati che seguono viabilità o piste già esistenti (quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpodereale) localizzati nel territorio aperto.
- 3. Per i percorsi individuati alle tavv. 4 il P.I. :
 - a) verifica e precisa i percorsi, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
 - b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
 - c) definisce la tipologia di utilizzazione dei tracciati (pedonale-ciclabile-equitabile) e ne regola eventuali usi promiscui;
 - d) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
 - e) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
 - f) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
 - g) individua idonei spazi a parcheggio a servizio dell'utenza;
 - h) prevede idonee iniziative per la messa in sicurezza dei tracciati.

37.7 - Trasporto pubblico locale

- 1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
- 2. Il P.I. :
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
 - c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto;
 - d) prevede la possibilità di realizzare, all'interno delle fasce di rispetto stradali, fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, distributori di carburanti, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l'ambito paesaggistico), lamine fonoassorbenti e alberature.

37.8 - Integrazioni e sostenibilità degli interventi e delle modalità di transito e trasporto

- 1. Le previsioni strategiche ed operative del P.A.T. di cui al presente articolo potranno essere puntualmente definite attraverso l'adozione di uno specifico Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

(P.U.M.S.) impostato su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, condivisione e gestione integrata della mobilità.

2. Ai fini della dotazione di aree di parcheggio di interscambio relative alle necessità delle attività produttive ma anche con riferimento alla rete dei percorsi pedonali-ciclabili, sia in sede urbana che extraurbana, il P.I. può prevedere la realizzazione di aree di sosta, servizio ed interscambio in funzione delle esigenze dei diversi fruitori entro i limiti di cui all'art. 40 c.2 lett. e).

art. 38 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il P.I.:

- a) puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.lgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente li integra;
- b) prevede l'azonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
 - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive non soggette a presenza umana continuativa od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e dei relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 39 - Energia rinnovabile

1. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

1) Edilizia sostenibile. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e/o della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare specifiche discipline ed incentivi in funzione del raggiungimento di standard qualitativi differenziati.

Per le progettazioni di nuovi edifici a carattere pubblico si prevede l'obbligo di certificazione energetica secondo standard ufficialmente riconosciuti (Itaca, Casa Clima, LEED, INBAR, ICMQ ecc.).

2) **Biomasse.** Il P.A.T. in conformità alla l.r. 8/2006 e s.m.i., incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti.

Eventuali impianti saranno preferibilmente ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse stesse.

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 40 - Criteri per la definizione di variante al PAT

1. Costituiscono variante al P.A.T. le seguenti fattispecie di interventi:
 - a) qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato;
 - b) qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T.;
 - c) nuove infrastrutture tecnologiche, servizi e opere pubbliche di interesse generale con una superficie superiore a 10.000 mq;
 - d) nuove infrastrutture viarie di interesse sovracomunale;
 - e) modifiche ai perimetri degli A.T.O.;
 - f) aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti;
 - g) modifica dei dimensionamenti degli A.T.O.;
 - h) nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento;
 - i) interventi disciplinati dallo "sportello unico" in variante al PAT (L.R. 55/2012 art. 4);
2. Sono interventi di competenza del P.I. (qualora non comportanti variante al P.A.T. ai sensi della L.R.11/04 e del P.T.C.P.):
 - a) ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni;
 - b) accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004 non in variante;
 - c) aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto;
 - d) adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili;
 - e) nuove opere pubbliche o di interesse pubblico e ampliamenti/modifiche delle esistenti, anche esterne alle aree di consolidato, fino a 10.000 mq;
 - f) adeguamento a previsioni di pianificazione del piano comunale di protezione civile;
 - g) nuovi P.I.C.T. rispettosi del dimensionamento e della normativa del P.A.T.;
 - h) interventi che costituiscano variante al PI nell'ambito di disciplina dello "sportello unico" (L.R. 55/2012 artt. 3-4 e art. 3 della L.R. 25/2014).

art. 41 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nelle tavv. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
4. Il P.I. riceverà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.
5. Ai sensi del parere motivato VAS n.5 del 27 gennaio 2020 e dalla relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n.257/2018 in sede di attuazione del piano:
 - a) i Piani Urbanistici Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nei casi previsti dalla LR 29/2019 alla Verifica facilitata mediante specifica scheda valutativa;

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

- b) il Piano comunale di zonizzazione acustica deve essere aggiornato sulla base e conseguentemente alla realizzazione degli interventi previsti dal PI;
- c) gli interventi realizzati mediante SUAP devono prevedere opportune misure di mitigazione in tema di clima acustico e approfondite analisi relativamente alla sussistenza dei sottoservizi nonché alla fattibilità tecnica di allacciamento;
- d) il piano di monitoraggio deve essere integrato con opportuni indicatori che consentano di valutare l'evoluzione dei fenomeni critici rilevati nel Rapporto ambientale segnatamente alla fragilità idrogeologica riscontrata in alcune parti del territorio. Nello specifico per quanto concerne la matrice "Suolo e sottosuolo" dovrà prevedersi un ulteriore indicatore "Aree oggetto di sistemazione idraulica". In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
- e) non devono essere sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypridium calceolus*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustiar*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *osa/la alpina*, *Pamassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripundaria*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bambina variegata*, *Bufo viridis*, *Hy/a intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hlerophls viridiflavus*, *Corone/la austriaca*, *Zamenis longisslmus*, *Natrix tesse/lata*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasla*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrrix*, *Tetrao urogallus*, *Aledoris graeca*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus mlgrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Sterna hirundo*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *A/cedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius col/urio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrel/us kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avel/anarius*, *Ursus ardos*;
- f) devono essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- g) dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
- h) verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- i) si raccomanda la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- j) la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva

alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.

6. L'istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n.257/2018 inoltre riconosce, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente Incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza per le aree contraddistinte dalle categorie "11210- Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 -Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione.

art. 42 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla V.A.S. ai sensi dell'art. 46, c.1 let. a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:
 - ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PAT;
 - a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
 - ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.
2. Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.
3. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.
4. La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

art. 43 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

1. Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T. e definisce la disciplina per l'applicazione dei nuovi strumenti tecnico-giuridici introdotti dal P.A.T. (perequazione, credito edilizio, compensazione).
2. In ogni caso per le aree:
 - interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I. attingendo al dimensionamento del piano e alla disponibilità di consumo di suolo;
 - esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, fino a diversa determinazione da parte del P.I.,

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche

sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dal P.R.G. vigente attingendo per quest'ultimi al dimensionamento del piano e alla disponibilità di consumo di suolo;

- sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora attivate con procedura di variante finalizzata, o comunque strettamente funzionale, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto agli allegati alla presente normativa fino ad una diversa disposizione da parte del P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.

4. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. o dei P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, anche con le modalità di cui al precedente comma, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

5. Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C. o di eventuali varianti al P.T.C.P., e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

Norme finali

6. Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

7. In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.

8. Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.

9. Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..

10. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici, edilizi ed i convenzionamenti rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso ai sensi dell'art. 35, che attingono al dimensionamento complessivo del piano.

11. Il P.I. sarà dotato di studio di valutazione di incidenza ambientale per le fattispecie non espressamente esonerate dalla Vinca del P.A.T. in quanto da essa già verificate, e trasmesso ai soggetti previsti dalla vigente normativa.

12. Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione - o approvazione - del primo PI" deve intendersi come adozione - od approvazione - del PI, esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.

13. Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od

opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I., qualora non in variante al P.A.T. ai sensi della L.R.11/2004 e del P.T.C.P.. Analogamente le presenti N.T. non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore (ad es. leggi statali, regionali e di specifico settore) anche se non espressamente richiamate, alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.

14. Le disposizioni facenti riferimento al Piano del Parco P.N.D.B. sono applicabili all'interno del perimetro del P.N.D.B. come recepito dal P.A.T.; la scheda di cui all'allegato "A" alle presenti norme relativa all'A.T.O. 2 "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" riprende la disciplina del Piano del P.N.D.B. riferita al territorio comunale.

15. I P.U.A. e gli strumenti attuativi, per le parti non già valutate nel P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

16. L'adeguamento delle cartografie di piano relativo alla correzione di errori o al recepimento di adeguamenti dello stato di fatto non costituisce variante al P.A.T.

art. 44 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.

art. 45 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza del Piano sui S.I.C. e Z.P.S.

1. Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.

art.46 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati

1. Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il P.A.T.I., e conseguentemente per il P.I., l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004.

ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI A.T.O.

ALLEGATO B: PIANI INTERVENTI A COORDINAMENTO TEMATICO P.I.C.T.

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. S E D I C O

APPROVAZIONE

2020

Norme Tecniche
Allegato A: A.T.O.
(Ambiti Territoriali Omogenei)

COMUNE DI
SEDICO



Il Sindaco
dott. arch. Stefano Deon

CO-PIANIFICAZIONE UFFICIO URBANISTICA

arch. Oliviero Dall'Asen

dott. Sabina Dalla Rosa

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Geologica: dott. geol. Enzo De Biasio

Agronomica: dott. for. associati Cassol e Scariot


Idraulica: dott. ing. Gaspare Andreella

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA: dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO: p.i. Mariagrazia Viel

Ambiti territoriali omogenei intero territorio comunale



Dimensionamento globale di Piano e verifica delle aree a standard


	Intero territorio comunale			
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	10 119	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	652 904	329 000	43 261	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	2 635 994			
Volume in zona agricola	1 143 283			
Volume produttivo	2 850 476			
Totale	7 282 658	1400		

	Standard esistenti						Nuovi standard di progetto			Standard minimi l.r.11/04		Saldo	
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Interesse comune, Istruzione, Parcheggio, Parco-gioco-sport	Piste ciclabili e pedonali	Totale nuovi standard di progetto	Abitanti teorici di progetto (30mq per ab.)	Aree produttive (10 mq ogni 100 mq)		Totale standard richiesti l.r. 11/04
Abitanti teorici di progetto	161.668	33.020	27.987	334.623	18.481	575.779	124.218	52.702	176.920	345.570	4.326	349.896	402.802

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 01



A.T.O. delle vie dell'acqua



L'ambito delle vie dell'acqua identifica gli spazi dei letti fluviali e golenali del fiume Piave e del torrente Cordevole suo immissario.

L'ATO occupa la porzione meridionale del comune, a confine con i comuni di Mel e Trichiana per il letto del fiume Piave e verso Sospirolo e Santa Giustina per il greto del Torrente Cordevole.

L'ambito si evidenzia per la sua naturalità, riconosciuta dal PAT come cardine della rete ecologica comunale con l'apposizione di valenza di Core Area per le aree del Piave e di corridoio ecologico per il Cordevole.

La presenza antropica nell'ambito è pressoché assente, non essendo interessato da nessun ambito edificato.

Dal punto di vista infrastrutturale l'ATO ospita due fra i principali ponti di connessione sovracomunale: il ponte San Felice verso il comune di Trichiana lungo la s.s.635 del passo San Boldo e il ponte di Bribano a confine con Santa Giustina lungo la s.s.50.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 01 - Ambito delle vie dell'acqua				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	6	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	0	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	0			
Volume in zona agricola	10 716			
Volume produttivo	0			
Totale	10 716			

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
6	0	0	0	4065	0	4 065	0	3 010	180	0	6 895

Direttive e prescrizioni


- 1.** Dato il valore ecologico dell'ambito 01, le politiche d'uso e gli interventi ammessi vanno valutati preliminarmente in funzione della tutela delle specifiche emergenze naturalistiche evidenziate alle tavole n.2 "Carta delle Invarianti" e del rischio idraulico con riferimento al P.A.I., alle tavole n. 3 "Fragilità", alla "Carta della compatibilità idraulica" ed alla "Relazione di Compatibilità Idraulica" del P.A.T..
- 2.** Gli interventi nell'ambito del presente A.T.O. saranno realizzati, salvo parere contrario delle competenti autorità ai fini delle esigenze idrauliche, preferibilmente con il ricorso a tecniche di bio-ingegneria e ingegneria naturalistica anche con il sussidio del "Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica" edito dalla Regione del Veneto.
- 3.** Viene individuato, quale strumento prioritario di pianificazione all'interno dell'A.T.O. 01, il P.I.C.T. "Progetto Piave - Cordevole" di cui all'art. 34 delle N.T. che, a seguito di appositi approfondimenti di carattere naturalistico ed idraulico, potrà prevedere, nel rispetto dei vincoli e della normativa di piano:
 - la regolamentazione degli accessi e dei punti d'ingresso dotati di parcheggio;
 - la pianificazione gestionale dei boschi golenali;
 - l'eliminazione degli scarichi fognari rilasciati senza opportuna depurazione;
 - la valorizzazione degli ambiti di particolare interesse naturalistico;
 - la disciplina delle zone di ricreazione e balneazione nel rispetto delle normative sovraordinate.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 02



Ambito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi



L'ambito 02 comprende tutta l'area del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi appartenente al territorio comunale di Sedico.

Si tratta dell'ATO più esteso del P.A.T. in quanto comprende tutta la zona montana del comune.

Esso appare quasi totalmente coperto dal bosco, ad eccezione delle cime del gruppo del Monte Feruch sul confine occidentale, e del gruppo dello Schiara verso oriente lungo il confine con il comune di Belluno dove prevalgono rocce e ghiaioni.

Non sono presenti aree a pascolo utilizzato ma solo le praterie del Monte Talvena che interessano la propaggine settentrionale del comune.

La copertura forestale è variegata, comprendendo formazioni di faggete, orno-ostrieti di carpino nero, pinete di pino silvestre con faggio e, a quote più elevate, mughete.

Il reticolo idrografico minore è molto esteso ed interessato diffusamente da forre di rilevante interesse ambientale.

La presenza dell'area SIC e ZPS delle "Dolomiti feltrine e bellunesi", oltre al Parco Nazionale e delle conseguenti tutele per il territorio di interesse, permettono di individuare tutto l'Ambito come core zone, collegata al resto delle aree ad elevata naturalità del comune attraverso il corridoio ecologico principale del torrente Cordevole. La naturalità delle pendici boscate del Monte Peron a sud dell'ambito permettono comunque una buona connessione naturalistica verso l'ambito dei versanti più a valle.

La presenza antropica è limitata e connessa in particolare alla fruizione turistica delle aree di

promozione economica e sociale del PNDB come la zona delle Agre, case Salet e l'area attrezzata di Candaten. L'infrastruttura della s.r.203 Agordina che attraversa tutto l'ambito in sinistra Cordevole rappresenta il principale elemento di disturbo antropico dell'ambito.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 02 - Ambito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	37	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	0	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	15 493			
Volume in zona agricola	36 039			
Volume produttivo	0			
Totale	51 532	0		

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/ pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
37	18 878	0	0	41 692	17 818	78 388	0	17 502	1 110	0	94 780

Direttive e prescrizioni

In caso di contrasto fra normativa del PAT/PI e del Piano del Parco prevale quest'ultima.

Il P.A.T. riporta gli azionamenti relativi a:

- aree di promozione economica e sociale;
- riserva integrale;
- riserva generale orientata di tipo B1;
- riserva generale orientata di tipo B2;
- area di protezione.

In tali aree, ai sensi dell'art.7 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, la normativa è la seguente:

A. ZONE DI RISERVA INTEGRALE

Le zone di riserva integrale sono prevalentemente reperite tra quelle di valore più elevato e di più spiccata sensibilità, ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale.

Tra tutte quelle del Parco, così come prescritto dagli articoli 1 e 12 della L. 394/91, le aree destinate a riserva integrale contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio.

Nelle zone di riserva integrale la tutela sarà passiva, non essendovi previsto alcun intervento, tranne quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici.

Oltre alle attività istituzionali del Parco, nelle zone di riserva integrale sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente e con le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.

Le zone di riserva integrale sono segnalate sul terreno e l'accesso vi sarà limitato, al di fuori dei sentieri previsti nella cartografia di progetto e classificati come B2, attraverso i più appropriati sistemi di dissuasione.

Nelle zone di riserva integrale non verranno praticate utilizzazioni forestali né si eserciterà il pascolo e lo sfalcio dell'erba.

B. ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA

Le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati (B1). Solo in taluni casi particolari (B2) nelle riserve generali orientate si hanno sistemi del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve integrali, benché in essi si esercitino, con carichi modestissimi, attività di tipo escursionistico od alpinistico.

Nelle riserve di tipo (B1) i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; di qui l'opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare i processi rievolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenano il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all'opposto, interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico.

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero.

Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicato nelle tavole 21 e 22.

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere attività produttive, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità.

Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni forestali previste dai vigenti piani di assestamento saranno eseguite coi criteri stabiliti dal Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o, previa convenzione, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. Tali criteri porranno particolare attenzione alla tutela degli habitat faunistici.

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività zootecniche. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico.

Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della Legge 394/91, sono dunque anche ammessi interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali. Nelle zone di riserva generale orientata di tipo B2 rientrano invece le parti di territorio che, al pari delle zone di riserva integrale, sono portatrici di valori naturalistici tra i più elevati, sul piano biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico.

In esse tuttavia si esercitano, da sempre e con modalità assolutamente compatibili col perdurare dei valori suindicati, le tradizionali pratiche dell'escursionismo alpino e dell'alpinismo, com'è

documentato dall'esistenza di sentieri storici (Alte vie delle Dolomiti) e da una ricca documentazione bibliografica ed iconografica. Per tali motivi queste zone B2, assimilabili per significato alle riserve integrali, vengono ad esse equiparate ai fini del regime di tutela, essendovi comunque ammesse le attività escursionistiche ed alpinistiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

C. AREE DI PROTEZIONE

Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.

Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea.

Il Regolamento del Parco detterà anche le norme per l'organizzazione di un efficiente sistema selvicolturale, allo scopo di perfezionare le tecniche forestali per le diverse tipologie presenti nel Parco, mirando al ripristino di stabili equilibri tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione.

D. AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Le aree di promozione economica e sociale sono collocate nelle zone più intensamente antropizzate del Parco. Vi saranno ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità, ovvero ancora di compatibilità delle attività economiche con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco. In particolare per gli edifici esistenti all'interno di tale zona gli interventi ammissibili sono disciplinati puntualmente all'allegato A2 delle NdA del Piano del Parco "Direttive e prescrizioni per l'intervento in zona D" ed A3 "schede analitico-progettuali relative alle zone D".

Relativamente alla disciplina degli edifici esistenti, della viabilità silvo-pastorale e dei sentieri, dei rifugi, delle opere di captazione idrica si richiamano i disposti delle N.d.A. del Piano del Parco ed in particolare gli artt. 12, 13, 14, 16, 18 oltre agli allegati A1, B, C, D ed F.

In caso di varianti al Piano del Parco il P.A.T. provvede a recepirle modificando opportunamente cartografia e normativa. Tale recepimento non costituisce variante al P.A.T..

Disciplina puntuale degli edifici e dei nuclei abitati secondo le prescrizioni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti compresi entro il perimetro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed interni alle zone di promozione economica D, sono individuati e classificati in base al Grado di Intervento (G.d.I.) indicato nelle successive immagini.

In particolare vengono definiti il G.d.I. III (Restauro e risanamento conservativo) ed il G.d.I. IV (Ristrutturazione edilizia) suddivisi in:

- G.d.I. III.1- Restauro e risanamento conservativo di tipo A;
- G.d.I. III.2 - Restauro e risanamento conservativo di tipo B;
- G.d.I. III.3 - Ripristino tipologico;
- G.d.I. IV.1 - Ristrutturazione edilizia
- G.d.I. IV.2 - Sostituzione edilizia

Le specifiche di ciascun Grado di Intervento sono descritte ai successivi punti:

1) G.d.I. III - Restauro e risanamento conservativo

Costituiscono "interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".

Sono sempre da intendersi come destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio espositivo; ... Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico (stalle, fienili) in spazi ricettivi e di ricovero comunque connessi all'uso agro-silvo-pastorale del territorio.

Per esigenze igienico-sanitarie e funzionali sono ammessi aumenti di volume interrato; Per ogni edificio tale ampliamento è consentito con una superficie utile massima pari a 30 mq., purché compatibile con il contesto paesaggistico. I tipi di intervento della categoria "restauro e risanamento conservativo" sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:

G.d.I. III.1 - Restauro e risanamento conservativo di tipo A

In presenza di edifici storici che abbiano mantenuto pressoché inalterate le loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive.

Ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico; ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; qualora sia stato alterato l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
- b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti (sia interne che esterne);
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con il ripristino del manto di copertura originale; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie;
 - sporti di gronda senza modificarne le caratteristiche dimensionali;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; ogni adeguamento igienico e tecnologico deve essere operato alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; non è ammessa l'apertura di nuovi fori;
- e) il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi ...

Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.

III.2 - Restauro e risanamento conservativo di tipo B

In presenza di edifici storici che abbiano subito alterazioni delle loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive.

Ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico; ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi. Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici, per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni: sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti al minimo fissato in 2,50 m, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e di colmo;
- b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale, purché motivato e finalizzato alla conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

e) il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi, ...

f) è ammessa la ristrutturazione delle scale esistenti senza modificarne la posizione del vano; è inoltre ammessa la realizzazione di nuove scale di accesso al sottotetto ovvero ai corpi secondari.

Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.

III.3 - Ripristino tipologico

L'intervento di ripristino tipologico è previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o già parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ...) le caratteristiche originarie. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali;

il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte;

il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;

qualora l'intervento di ripristino tipologico interessi edifici già parzialmente demoliti ed esistano situazioni di pericolo derivanti dallo stato di fatiscenza dell'immobile, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti. In tale caso dovrà essere rilasciata concessione edilizia.

2) G.d.I. IV – Ristrutturazione edilizia

Costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

IV.1 - Ristrutturazione edilizia

Ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico; gli interventi possono essere effettuati anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti.

Il tipo di intervento prevede:

- il mantenimento delle murature perimetrali; possono essere sostituiti i muri di spina e modificati i muri divisorii interni; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto;

- la modificazione e la sostituzione di solai, scale e tetto; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le sue antiche proporzioni per riportarlo alle tipologie locali;

- il recupero di eventuali elementi interni ed esterni di pregio;

- l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;

- il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi, ...

Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, così come gli interventi di adeguamento igienico-funzionale, devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario.

Per esigenze igienico-sanitarie e funzionali sono ammessi aumenti di volume interrato; Per ogni edificio tale ampliamento è consentito con una superficie utile massima pari a 30 mq., purché compatibile con il contesto paesaggistico.

IV.2 - Sostituzione edilizia

Nei casi in cui la trasformazione dell'immobile esistente è auspicabile, per ragioni statiche, igieniche o di decoro e qualità dell'immobile stesso, è ammessa la parziale o totale demolizione e ricostruzione e l'intervento con nuovi materiali, la variazione del distributivo, delle forature, dell'imposta e delle pendenze del tetto, secondo un progetto di trasformazione che abbia come obiettivo quello di armonizzare il nuovo organismo con il contesto.

È concesso, in questi casi, un "premio volumetrico" - aumento di volume non superiore al 10% dell'esistente.

V – Ricostruzione dei ruderi

Tali interventi comprendono il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio.

È consentita la ricostruzione totale o parziale, secondo le dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente. In caso di indisponibilità di documentazione certa, l'altezza degli edifici da ricostruire sarà definita dall'Ente Parco con riferimento, ove possibile, a fabbricati consimili esistenti in zona.

La destinazione sarà conforme a quella consentita dalle norme relative alla tipologia dei manufatti cui appartengono e alla zona su cui insistono.

Allegato A2 alle NTA del Piano del PNDB - Direttive e prescrizioni per interventi in zona D


D.9 SALET

Destinazioni d'uso ammissibili: attività agricola (stalle, depositi, fienili, ecc.); residenza custode, foresteria; servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.).

Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.

È ammessa la costruzione di strutture funzionali alle attività del centro faunistico quali voliere, tettoie, mangiatoie, recinzioni (all'interno di un progetto unitario).

Sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture esistenti e di nuova costruzione e ogni intervento consentito dalle normative regionali e comunali vigenti, in base alla L.R. 24/85.




D.10 VAL CORDEVOLE



Destinazioni d'uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); edifici per il culto; attività legate alla produzione di energia idroelettrica; attività artigianali; attività agricole; aree attrezzate (per lo svago, sosta, il pic-nic, ecc.); parcheggi;

Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.

Sono consentite tutte le operazioni relative alla manutenzione della strada ed i movimenti di terra ad esse connesse, la realizzazione di parcheggi e aree attrezzate per la sosta; è inoltre ammessa la realizzazione di un parcheggio, anche interrato, se necessario a soddisfare le esigenze del comando stazione di Candaten previo parere favorevole, circa la tipologia, le dimensioni e l'ubicazione, della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici; è ammessa la realizzazione di una pista ciclabile in fregio alla strada statale o del corso del T. Cordevole. Sono ammesse strutture ed attrezzature per la prima accoglienza anche con finalità turistiche, per il ristoro, per le attività sportive e di svago, per il gioco, per le attività di servizio. È ammessa anche l'installazione di chioschi e/o piccoli corpi prefabbricati finalizzati alla gestione dell'area aventi carattere commerciale, di pubblico servizio e di tipo turistico.



P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO






D.11 LE AGRE

Destinazioni d'uso ammissibili: attività agricola e/o agrituristica (annessi rustici, stalle, depositi, fienili, ecc.), residenziale connessa alla attività agricola; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); foresteria del Parco;

Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.

All'interno di un progetto unitario finalizzato ad un miglioramento dell'inserimento ambientale dei fabbricati, con esclusione dell'ex ospizio e della chiesa, è concessa la sostituzione edilizia integrale con premio volumetrico (nella misura del 15%). Tale progetto unitario dovrà prevedere un eventuale accorpamento dei volumi ed il riordino complessivo degli spazi scoperti.


Sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture esistenti e di nuova costruzione e ogni intervento consentito dalle normative regionali e comunali vigenti, in base alla L.R. 24/85.



D.26 CASERA VAL DEI PEZ

Destinazione d'uso: rifugio forestale per la sorveglianza.

Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.




D.37 RIF. BIANCHET

Destinazione d'uso: rifugio; punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio escursionistico.


Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.

È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale, purché non comporti un aumento della capacità ricettiva.




D.38 CASERA LA VARETTA

Destinazione d'uso: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio escursionistico.
Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.



D.39 CASERE VESCOVÀ


Destinazione d'uso: rifugio forestale per la sorveglianza.
Interventi sugli edifici esistenti: vedi cartografia allegata.



Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 03



A.T.O. degli ambiti aperti di versante



L'Ambito si sviluppa a sud del perimetro del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, circondando gli ambiti urbani di Mas - Peron e Barp - Libano - Bolago.

Si caratterizza per un'elevata naturalità determinata dall'estesa copertura forestale delle pendici del Monte Peron interessate dalla presenza dell'omonimo biotopo, oltre a filari alberati e piccoli boschi che innervano tutto il versante dell'ambito, circondando le aree agricole e le abitazioni rurali sparse e garantendo una buona connessione ecologica di tutta questa porzione di territorio comunale, dove la presenza antropica si fa più rilevante rispetto ai territori del PNDB più a monte.

A sud dell'ATO si trova il centro dei Casoni che sorge a destra della s.r. 203 in prossimità al centro di Orzes in comune di Belluno.

Dimensionamento

ATO 03 - Ambito degli ambiti aperti di versante				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	481	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	8 225	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	30 786			
Volume in zona agricola	150 633			
Volume produttivo	0			
Totale	181 419			35

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
516	3 992	0	0	12 556	663	17 211	0	0	15 480	0	1 731

Direttive e prescrizioni

- 1.** Nei nuovi interventi di margine vanno particolarmente valutati gli aspetti di compattezza del nucleo e gli impatti di carattere paesaggistico con riferimento sia alle forme e materiali del costruito che agli impatti visivi, in particolare dalle aree di maggior valore storico-paesaggistico e verso i contesti figurativi delle ville venete.
- 2.** Nell'A.T.O. va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati e delle radure e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.
- 3.** Il P.A.T. favorisce gli interventi di recupero dei manufatti rurali sparsi, quali casere o rifugi, anche con fini ricettivi e didattici.
- 4.** Il P.I. detterà norme per la tutela degli aspetti paesaggistici del territorio agricolo ivi compresi filari alberati, boschetti o quant'altro lo caratterizzi. In particolar modo verranno disciplinate le localizzazioni dei nuovi volumi affinché siano rispettose sia dell'ottimizzazione della funzione colturale che dell'impatto paesaggistico, con particolare riferimento ai punti di vista dalla viabilità maggiore, dai percorsi ciclo-turistici, dai principali elementi di visitazione storico-culturale.
- 5.** L'A.T.O. n.3 è privilegiato ai fini della localizzazione per la realizzazione di "case sugli alberi" di cui alla l.r. 11/2013 e della D.G.R. 128/2018.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 04



A.T.O. degli ambiti aperti di fondovalle

L'ambito occupa la maggior parte della porzione meridionale del comune, circondando tutti gli ambiti maggiormente antropizzati e creando una fascia tampone verso l'Ambito delle vie dell'acqua ad elevata naturalità.


Anche in questa porzione di territorio la rete di filari, siepi e piccole formazioni boscate determina una elaborata tessitura del paesaggio e del territorio agricolo, contribuendo in modo fondamentale alla interconnessione ecologica tra gli ambiti più naturali del comune.

Il torrente Gresal è il principale corso d'acqua dell'ambito, individuato come corridoio ecologico in quanto permette di mantenere un buon livello di naturalità anche nell'area più compromessa dell'ambito in adiacenza dell'ATO 08 per la presenza dell'estesa area produttiva di Gresal.

La struttura insediativa dell'ambito è costituita da piccoli agglomerati di origine rurale che custodiscono rilevanti emergenze storiche sia per la conformazione dei centri che per la presenza di un diffuso patrimonio storico architettonico di pregio il cui elemento ordinatore sono le ville venete (Villa Zuppiani, Villa Miari, Villa Pagani ecc.).

Su questa porzione di territorio insistono la maggior parte delle aziende agricole di maggiori dimensioni del comune, con l'indicazione di una azienda di tipo intensivo nel borgo di Triva.

Numerosi biotopi arricchiscono la qualità ambientale dell'ambito, in particolar modo nella porzione orientale, per la presenza del bosco di Landris e dei boschi della China e della Bissa.



P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 04 degli ambiti aperti di fondovalle				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	1.285	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	125.246	18.095	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	207.799			
Volume in zona agricola	641.015			
Volume produttivo	17.255			
Totale	991.314			77

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
1.362	19.439	0	213	55.754	0	75.406	1.386	14.672	40.860	0	50.604

Direttive e prescrizioni

1. I nuovi interventi dovranno essere in armonia con il paesaggio rurale circostante, ovvero attivare idonee misure di mitigazione qualora contrastanti con il contesto paesaggistico dell'ambito.

Gli interventi dovranno rapportarsi con le differenziate tutele previste per il sistema ecologico e paesaggistico e curare in particolare il rispetto della "rete di tessitura ecologica" e migliorare i percorsi e gli itinerari che si snodano lungo la viabilità minore secondo le specifiche prescrizioni del P.A.T..

6. Nei nuovi interventi di margine vanno particolarmente valutati gli aspetti di compattezza del nucleo e gli impatti di carattere paesaggistico con riferimento sia alle forme e materiali del costruito che agli impatti visivi, in particolare dalle aree di maggior valore storico-paesaggistico e verso i contesti figurativi delle ville venete.

2. Le piazzole di sosta, le aree a parcheggio ed in genere gli spazi impermeabilizzati vanno ridotti alle dimensioni essenziali e preferibilmente pavimentati con coperture trasparenti a verde salvo dimostrate esigenze tecniche.

3. Il P.I. detterà norme per la tutela degli aspetti paesaggistici del territorio agricolo ivi compresi filari alberati, boschetti o quant'altro lo caratterizzi. In particolar modo verranno disciplinate le localizzazioni dei nuovi volumi affinché siano rispettose sia dell'ottimizzazione della funzione colturale che dell'impatto paesaggistico, con particolare riferimento ai punti di vista dalla viabilità maggiore, dai percorsi ciclo-turistici, dai principali elementi di visitazione storico-culturale.

4. Il P.I. prevede la possibilità di riservare al percorso ciclo-pedonali di collegamento urbano di previsione tra Roe e Sedico un sedime proprio lungo il tracciato previsto indicativamente dal P.A.T.I.

5. Il P.I., anche in assenza dello specifico PICT "Rete Percorsi del territorio e bike" verificherà il coordinamento delle iniziative connesse alla rete ciclo-pedonale al fine di ottimizzare, in funzione dei vari tipi d'uso, la localizzazione delle aree di sosta, interscambio, di servizio e relative attrezzature, integrando ove possibile tale rete con attrezzature e servizi esistenti o di possibile induzione nei centri urbani.

6. In tavola 4a, ai sensi della l.r. 40/1984 e secondo quanto previsto all'art. 16 delle N.T., viene individuato il perimetro del parco di interesse comunale di Noal, insistente per la maggior parte nella core area del bosco di Landris. In esso si individuano differenti emergenze: quella ecologica relativa al biotopo del Bosco di Landris, quella storica archeologica per la presenza del sito di Noal, quella sportiva ricreativa con la presenza dell'attività dello sci d'erba Noal.

Il P.I. potrà modificare il perimetro individuato dal P.A.T. con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'area, sia dal punto ecologico che della fruizione pubblica controllata. In particolare dovrà prevedere percorsi pedonali, parcheggi, piccole aree attrezzate tali da garantire la visitazione dell'area senza intaccare la naturalità del biotopo interessato e comunque nel rispetto delle invarianti ambientali e storico-archeologiche di cui agli art. 8 e 9 delle NT.

Azioni specifiche dovranno riguardare l'implementazione delle connessioni ciclo-pedonali secondo quanto individuato alla tavola 04a, curando in particolare i percorsi di collegamento verso il centro storico di Sedico e permettendo la connessione verso il "percorso delle Ville" con la connessione verso il centro di Poian.


7. Nell'A.T.O. 4 la particolare concentrazioni di biotopi ed ambiti naturalistici di pregio richiede una particolare attenzione nell'applicazione della normativa di tutela (art. 8 N.T.).

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 05



A.T.O. del centro urbano



L'ambito del centro urbano si sviluppa nella porzione centro meridionale del comune snodandosi tra le frazioni di Maieran, Longano, Bribano, Sedico, Landris fino a Roe Alte.

L'ATO si caratterizza per la sua forte connotazione urbana residenziale, ospitando inoltre le principali aree a servizio comunale e sovracomunale, come l'area del palazzetto dello sport o della scuola professionale edile.

L'ambito risulta attraversato dalle principali infrastrutture viarie del comune: la s.s.50 che ne costituisce l'asse nord est - sud ovest, l'asse della ex s.s. 635 lungo cui si sono strutturati i centri di Bribano e Longano, e la s.r.203 agordina che si dirama dal centro di Sedico per proseguire verso nord attraversando latitudinalmente tutto il territorio comunale e lungo cui si sviluppano la propaggine Nord di Sedico, Landris e Roe Alte.

La complessa rete infrastrutturale è interessata da rilevanti problemi di commistione sia funzionale che gerarchica.

Le politiche principali per l'Ambito riguardano il modello di saturazione e di possibile sviluppo dell'edificato residenziale esistente, oltre alla implementazione dei centri di servizio presenti e la valorizzazione delle emergenze storiche ed architettoniche.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 05 del centro urbano				
Stato di fatto		Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	5340	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	432 487	199 045	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	2 257 389			
Volume in zona agricola	180 568			
Volume produttivo	75 459			
Totale	2 945 904			847

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/ pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
6 202	60 916	26 209	13 749	176 102	0	276 977	59 130	13 323	185 610	0	163 820

Direttive e prescrizioni

- 1.** L'espansione dell'urbanizzato consolidato va prioritariamente subordinata alla valutazione delle possibilità di saturazione e di recupero del tessuto esistente.
- 2.** Nei nuovi interventi di margine vanno particolarmente valutati gli aspetti di compattezza del nucleo e gli impatti di carattere paesaggistico con riferimento sia alle forme e materiali del costruito che agli impatti visivi, in particolare dalle aree di maggior valore storico-paesaggistico e verso i contesti figurativi delle ville venete.
- 3.** Il P.I.:
 - garantisce, anche attraverso il P.I.C.T. "Centri storici" e compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico;
 - prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali;
 - prevede che i nuovi interventi edilizi siano finalizzati alla conservazione dei caratteri insediativi originali, rispettando la scala dell'impianto esistente;
 - in tutti gli interventi, sia di ampliamento che di nuova edificazione, va valutata l'opportunità di convenzionamento al fine della realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali e della viabilità di attraversamento.
- 4.** Il P.I. verificherà la possibilità di reperimento di spazi diffusi, ancorché di dimensione contenuta, con destinazione a parco e parco-gioco, in tutti i centri minori.
- 5.** Il P.I. identificherà le soluzioni più confacenti al fabbisogno di spazi a parcheggi nel centro urbano di Bribano individuando nel dettaglio a maggior scala le ulteriori disponibilità.
- 6.** Il P.I. prevede la possibilità di riservare al percorso ciclo-pedonale di collegamento urbano di previsione tra Roe e Sedico un sedime proprio lungo il tracciato previsto indicativamente dal P.A.T.I.
- 7.** Il P.I., anche in assenza dello specifico PICT "Rete Percorsi del territorio e bike" verificherà il coordinamento delle iniziative connesse alla rete ciclo-pedonale al fine di ottimizzare, in funzione dei vari tipi d'uso, la localizzazione delle aree di sosta, interscambio, di servizio e relative attrezzature, integrando ove possibile tale rete con attrezzature e servizi esistenti o di possibile induzione nei centri urbani.
- 8.** Il P.I., anche secondo quanto previsto agli artt. 35 e 39 delle N.T., favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 06



A.T.O. dei centri di fondovalle



L'ATO 06 comprende la zona edificata del fondovalle del torrente Cordevole con i centri di Mas e Peron, entrambi sorti a cavallo della s.r. 203 Agordina.

I due centri sono intervallati dal monte di Sant'Antonio, che chiude la quinta visiva dal Mas verso il Peron.

L'ambito ha caratteristiche prettamente urbane residenziali, per cui le principali politiche di Piano riguardano la saturazione e la possibile espansione delle zone residenziali.

La criticità più rilevante è determinata da fenomeni di dissesto idraulico in particolare nella zona del Mas dal Rio Salsa.

Ulteriore criticità è determinata dal traffico di attraversamento della s.r.203 Agordina che causa problemi di commistione dei flussi, inquinamento acustico e incidentalità.

Dimensionamento

ATO 06 dei centri di fondovalle				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	1679	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	20 015	42 770	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	434 368			
Volume in zona agricola	53 060			
Volume produttivo	9 467			
Totale	516 911			182

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
1 867	17 740	2 381	7 008	23 003	0	50 132	20 486	1 878	55 830	0	16 666

Direttive e prescrizioni

- 1.** L'espansione del consolidato, anche nelle ridefinizioni del margine, va prioritariamente subordinata alla valutazione delle possibilità di saturazione del tessuto esistente.

- 2.** Il P.I., anche secondo quanto previsto agli artt. 35 e 39 delle N.T., favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.

- 3.** Il P.I.:
 - garantisce, anche attraverso il P.I.C.T. "Centri storici" e compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico.
 - prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.
 - prevede che i nuovi interventi edilizi siano finalizzati alla conservazione dei caratteri insediativi originali, rispettando la scala dell'impianto esistente;
 - in tutti gli interventi, sia di ampliamento che di nuova edificazione, va valutata l'opportunità di convenzionamento al fine della realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e della viabilità di attraversamento.

- 4.** La s.r. 203 Agordina costituisce l'asse ordinatore per i centri di Peron e del Mas, determinandone al contempo la principale criticità in termini di conflitto tra viabilità urbana e viabilità di attraversamento. Il P.I. definirà nel dettaglio la rete dei marciapiedi ad esclusivo uso pedonale, al fine di garantire la sicurezza dei collegamenti urbani e verso le attrezzature e servizi di uso pubblico dai vari settori dei due centri abitati.

- 5.** La progettualità della nuova area destinata a "centro di aggregazione urbana" dovrà tener adeguatamente conto degli accessi e delle aree di sosta/parcheggio e di mobilità al fine di garantire sia la sicurezza della fruizione pubblica dell'area che del transito sulla s.r. 204.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 07



A.T.O. dei centri di versante

L'ATO dei centri di versante ingloba i centri di Libano, Bolago, Barp e Sommaival, eretti lungo le pendici dei monti Talvena e Peron.

Sorti in origine come aggregati rurali hanno visto un notevole sviluppo edilizio recente, connesso a una buona dotazione di spazi a servizi collettivi, rafforzando il peso demografico dell'ambito rispetto agli altri settori più prettamente urbani del comune.



P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 07 dei centri di versante				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	358	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	75 155	46 060	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	265 273			
Volume in zona agricola	44 209			
Volume produttivo	0			
Totale	384 637			196

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
554	12 413	4 429	3 225	17 696	0	37 762	0	0	16 620	0	21 142

Direttive e prescrizioni

- 1.** All'interno dell'ambito dei centri di versante il P.I. incentiva:
 - interventi che, anche attraverso premi volumetrici, favoriscano il recupero ed il riutilizzo abitativo nonché la realizzazione di piccole strutture ricettive complementari (ad es. B&B) che contribuiscano alla creazione di una rete di ricettività diffusa;
 - interventi di valorizzazione delle caratteristiche storiche tipiche con iniziative coordinate e diffuse di arredo urbano che riprendano e rispettino materiali, forme e funzioni tradizionali coerenti con gli attuali standard e necessità della qualità urbana.

- 2.** L'espansione dell'urbanizzato consolidato, anche nelle ridefinizioni del margine, va prioritariamente subordinata alla valutazione delle possibilità di saturazione del tessuto esistente.

- 3.** Nei nuovi interventi di margine vanno particolarmente valutati gli aspetti di compattezza del nucleo e gli impatti di carattere paesaggistico con riferimento sia alle forme ed ai materiali del costruito che agli impatti visivi, in particolare dalle aree di maggior valore storico-paesaggistico e verso i contesti figurativi delle ville venete.

- 4.** Il P.I.:
 - garantisce, anche attraverso il P.I.C.T. "Centri storici" e compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico.
 - prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.
 - prevede che i nuovi interventi edilizi siano finalizzati alla conservazione dei caratteri insediativi originali, rispettando la scala dell'impianto esistente;
 - in tutti gli interventi, sia di ampliamento che di nuova edificazione, valutata l'opportunità di convenzionamento al fine della realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali e della viabilità di attraversamento.


- 5.** L'A.T.O. n.8 è privilegiato ai fini della localizzazione per la realizzazione di "case sugli alberi" di cui alla l.r. 11/2013 e della D.G.R. 128/2018.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 08



A.T.O. della via del commercio e della produzione



L'ATO del commercio e della produzione si sviluppa a margine dell'Ambito del centro urbano di Sedico, lungo la s.s.50.

L'Ambito comprende le due principali aree produttive del comune dell'ex CONIB e Gresal, tra li loro connesse da una cortina edilizia per lo più utilizzata a scopi commerciali che si snoda lungo tutta la s.s.50 fino al centro di Bribano.

I rilevanti flussi commerciali e produttivi generati da tale ambito ne determinano la principale criticità. La gestione delle superfici commerciali e la saturazione delle aree produttive rappresentano i punti cardine della progettualità per tale l'ATO 06.

Dimensionamento

ATO 08 della via del commercio e della produzione				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	861	13 160	43 261	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0			$= (b+c) / 235$
Volume in consolidato	43 770			
Volume in zona agricola	24 127			
Volume produttivo	1 858 602			
Totale	1 926 499			56

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
917	28 290	0	3 793	3 754	0	35 837	43 215	1 340	27 510	4 326	48 557

Direttive e prescrizioni


- 1.** Nei nuovi interventi di completamento o nella revisione dei Piani Attuativi vigenti nelle zone produttive dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 32 delle N.d.A. integrate preferibilmente con le indicazioni previste per il P.I.C.T. "Qualità delle Aree Produttive".
- 2.** Il PI valuterà la possibilità di inserire fasce filtro e di mitigazione visiva sia tra le zone produttive e le zone residenziali che verso il territorio agricolo. In particolare dovrà essere curato il rapporto tra le aree produttive esistenti e di progetto verso il corridoio ecologico del torrente Gresal definendo nel dettaglio la profondità e la composizione arborea della schermatura vegetale.
- 3.** Il PI azzonerà in ZTO F le attività di carattere didattico - formativo - scolastico presenti nell'A.T.O. secondo le verificate necessità di sviluppo e verificando la dotazione degli standard necessari, reperibili anche nelle aree contigue qualora effettivamente funzionali all'insediamento.
- 4.** Il P.I. definirà il limite dell'ambito ammesso a destinazioni commerciali lungo il fronte della s.s. 50 escludendo tale possibilità sul fronte e negli ambiti riferiti alla s.p. 635;
- 5.** Il P.I. prevederà la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse privilegiando la ricerca di fronti edilizi coordinati verso la s.s. 50, la s.r. 203 e la s.p. 635;
- 6.** In caso di interventi lungo il fronte della s.s. 50 il P.I. prevederà gli opportuni arretramenti per favorire quanto possibile interventi di riqualificazione urbana e di mobilità pedonale e ciclabile.
- 7.** Gli standard aggiuntivi dell'A.T.O. saranno garantiti dalle singole destinazione d'uso attivate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 09



A.T.O. della specializzazione produttiva



L'ATO 09 si struttura attorno al principale stabilimento in termini economici ed occupazionali del comune, essendo totalmente occupato dall'insediamento della ditta Luxottica, leader nel settore dell'occhialeria, da cui deriva la denominazione dell'Ambito come ATO della specializzazione produttiva.

L'ambito si sviluppa a sud del centro di Landris, a destra della s.r. 203 agordina, quasi completamente circondato dall'ambito del centro urbano.

La sua collocazione nel tessuto urbano comunale determina una sentita criticità per quanto riguarda la commistione dei flussi e delle soste attorno all'area produttiva rispetto agli usi residenziali delle zone limitrofe.

P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 09 della specializzazione produttiva				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	51	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	1 645	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	0			
Volume in zona agricola	0			
Volume produttivo	698 576			
Totale	698 576			7

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
58	0	0	0	0	0	0	0	977	1 740	0	-763

Direttive e prescrizioni

- 1.** La dotazione di standard per l'ATO 09 risulta minore del fabbisogno calcolato per la popolazione teoricamente insediabile; il fabbisogno residuo è garantito dal sovrastandard previsto nell'attiguo ATO 05.

- 2.** Ampliamenti delle strutture produttive esistenti potranno essere ammessi tramite procedimento S.U.A.P. con il ricorso alla dotazione di superfici (29.870 mq) rientranti entro il limite del 10% totale comunale ammesso dal P.T.C.P.


P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 10



A.T.O. della produzione

L'ATO della produzione si sviluppa nella stretta lingua di territorio comunale che connette Roe al Mas. In tale zona si sviluppa l'area produttiva di Roe, sulla destra della s.r.203 Agordina. In essa si trova l'elemento di archeologia industriale dello stabilimento ex calce Sois.



P.A.T. Comune di Sedico
Norme Tecniche - Allegato A: Schede ATO

Dimensionamento

ATO 10 della produzione				
	Stato di fatto	Stato di progetto		
	a	b	c	d
Popolazione 2017	21	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	0	0	= (b+c) / 235
Volume in consolidato	0			
Volume in zona agricola	2 917			
Volume produttivo	191 118			
Totale	194 035	0		

Verifica degli standard

Abitanti teorici di progetto (e)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)		Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti	Standard	Piste ciclabili/ pedonali	Abitanti teorici di progetto (30mq/ab)	Aree produttive (10mq/100mq)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	-630

Direttive e prescrizioni

1. Nei nuovi interventi di completamento o nella revisione dei Piani Attuativi vigenti nelle zone produttive dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 32 delle N.d.A. integrate preferibilmente con le indicazioni previste per il P.I.C.T. "Qualità delle Aree Produttive".

2. Gli standard dell'A.T.O. saranno garantiti dalle singole destinazione d'uso attivate. In caso di carenza o di necessità particolari è facoltà del P.I. localizzare nuovi standard, prevederne in contiguità nel contermini A.T.O. 4 o compensarne la necessità con un corrispondente sovradimensionamento dello stesso.

Elaborato n.4B

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. S E D I C O

APPROVAZIONE

2020

Norme Tecniche
Allegato B: P.I.C.T.
(Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico)

COMUNE DI
SEDICO



Il Sindaco
dott. arch. Stefano Deon

CO-PIANIFICAZIONE UFFICIO URBANISTICA

arch. Oliviero Dall'Asen

dott. Sabina Dalla Rosa

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Geologica: dott. geol. Enzo De Biasio

Agronomica: dott. for. associati Cassol e Scariot

Idraulica: dott. ing. Gaspare Andreella

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

Territoriale
**Plan
ning**
e Ambientale
Pianificazione

COPROGETTISTA: dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO: p.i. Mariagrazia Viel

INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA DEI P.I.C.T.

1. Le disposizioni normative relative ai Piani di Intervento a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) sono contenute all'art. 34 delle N.T., di seguito riportato in estratto:

"art.34 – Attuazione del P.A.T.I. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

Il P.I. può essere redatto con interventi parziali, o con interventi tematici.

Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i P.I. di carattere tematico previsti negli obiettivi fondamentali del P.A.T. la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuative, ove opportuno con il rimando a piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, sono demandate al P.I.. Tale attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

I P.I.C.T. individuati indicativamente al presente articolo, nonché quelli che potranno rendersi opportuni in futuro, sono stralci di Piani di Intervento a carattere tematico ed in quanto tali vanno attuati nel rispetto:

- ***della presente normativa;***
- ***del dimensionamento di P.A.T.;***
- ***dei limiti di consumo di suolo previsti dal P.A.T..***

Qualora non rispettosi di tutto o parte di quanto previsto al precedente comma vanno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità ai fini delle VAS, od alle diverse disposizioni di VAS qualora costituiscano variante al P.A.T.."

2. La presente normativa evidenzia – a livello di indirizzo – 12 diverse tematiche per l'attuazione di P.I.C.T. nei diversi ambiti ambientale, insediativo, infrastrutturale, produttivo e turistico, come di seguito riportati:

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boscate	ambiente - produttivo
b) Progetto Piave - Cordevole	ambiente - servizi - turismo
c) Rete Naturalistica	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri Storici	insediativo-servizi
e) Paesaggio delle Ville	insediativo
f) Riqualificazione energetica e strutturale dei centri	insediativo
Sistema Infrastrutturale	
g) Mobilità urbana	insediativo - servizi
Sistema Produttivo e Turistico	
h) Colture Tradizionali	agricoltura - turismo
i) Qualità delle Aree Produttive	industria - artigianato
j) Viale dei Servizi	commercio - servizi
k) Piccola ricettività diffusa	turismo
l) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo - cultura - servizi


3. Ulteriori tematiche (con una comune finalità di fondo da ricondurre agli obiettivi generali del P.A.T.) e da sottoporre a P.I.C.T. che dovessero rendersi opportune nel corso di validità del P.A.T. potranno essere comunque attivate ferma la procedura di cui all'art. 18 della l.r. 11/2004.

4. Il Comune potrà valutare, ove opportuno, la possibilità di attivazione di P.I.C.T. a livello sovra comunale, attuabili eventualmente anche per stralci complementari in periodi successivi.

5. I P.I.C.T. possono dimostrarsi strumenti efficaci per quanto concerne la tutela ambientale. A tal fine va sottolineata, in particolare con l'aspettativa di crescita della qualità della vita da parte dei residenti, la necessità di operare attraverso modalità che intervengano sul tema della qualità ambientale anche in forme immediatamente comunicabili all'utenza. Fra di esse possono essere ricordate le opportunità offerte dalla possibilità:

- di intervenire attraverso un "marchio d'area" che promuova le tipicità e le caratteristiche uniche del territorio (in particolare in connessione alle iniziative del P.N.D.B.) sia relativamente agli aspetti ambientali che turistici, agroalimentari, culturali ecc. attraverso un coordinamento complessivo della propria offerta territoriale esteso eventualmente ai Comuni contermini;
- di attivare forme di certificazione ambientale a livello territoriale sia relativamente alle risorse forestali (quali la P.E.F.C. e la F.S.C.) che alla gestione ambientale comunale (ISO 14001, EMAS);
- di avviare politiche energetiche virtuose e strumenti innovativi per concretizzarle (quali i P.A.E.S. - Piani di Azione per l'Energia Sostenibile - attraverso i cosiddetti "Patti dei Sindaci" in conformità al pacchetto europeo 2008 su clima ed energia);
- di stimolare e favorire interventi nel comparto turistico o ad esso collegati verso iniziative di adeguamento fisico, funzionale e tecnologico delle strutture e delle loro modalità di gestione (attraverso Ecolabel e certificazioni similari a tutela della qualità e della garanzia per l'utenza);
- di favorire e diffondere interventi di recupero, riqualificazione e nuova costruzione nell'ambito del patrimonio edilizio residenziale che prevedano una maggiore sostenibilità dei processi costruttivi e gestionali degli immobili, nonché nelle loro performance energetiche finali (Leed, Casaclima, Itaca ecc.).

a) PRATI, PASCOLI ED AREE BOScate
settore: ambiente - produttivo



a) PRATI, PASCOLI ED AREE BOScate

settore: **ambiente - produttivo**

6. Il mantenimento del paesaggio agricolo aperto del fondovalle, nonché di quello malghivo e forestale, nelle aree e forme che gli sono proprie o che vengono definite da apposite progettualità, sentiti gli enti competenti, acquisisce nel territorio del P.A.T. una speciale priorità. Ciò sia con riferimento al mantenimento di emergenze naturalistiche e paesaggistiche già individuate (Natura 2000, P.T.C.P., P.A.T.) che dalla necessità di mantenimento delle superfici a coltivazioni agrarie che rappresentano anche una rilevante peculiarità del territorio.

7. Il P.A.T. pertanto, anche a seguito di quanto definito in sede di Documento Preliminare, assume come azione strategica la tutela ed il mantenimento del bosco, delle aree pascolive e prative, ed in particolare il recupero delle aree incolte ed abbandonate, anche attraverso il taglio del bosco di recente formazione, come previsto agli artt. 8, 16, 18, 19 e 20 delle N.T..

8. La scala di intervento più appropriata per tali iniziative va individuata nel livello di pertinenza del Piano degli Interventi, dovendosi operare con rilievi di dettaglio e con approfondimenti di carattere catastale e proprietario.

9. A questo scopo il P.A.T. prevede la possibilità di attivazione di un apposito P.I.C.T., al fine di affrontare le necessarie problematiche, anche con iniziative programmate per fasi temporali o territoriali differenziate in funzione della possibilità di attivazione immediata degli interventi.

10. Il P.I.C.T. affronterà le necessità di recupero e riutilizzo dei fondi incolti attraverso:

- una fase conoscitiva tesa a delimitare, attraverso un'analisi di dettaglio soggetta a parere delle autorità competenti, le aree ad uso a prato e pascolo:
 - effettivamente coltivate e gestite come tali;
 - incolte ed abbandonate da recuperare;
 - rimboschite da recuperare;
- le determinazioni di competenza relative ai Piani di Riordino Forestale e dei Piani di Riassetto Forestale, e comunque del territorio boscato;
- una fase di approfondimento dei lotti, in accordo con i Servizi Forestali, al fine di verificare che l'eliminazione del soprassuolo non pregiudichi o possa contribuire a innescare dissesti idrogeologici;
- una fase di approfondimento catastale ed amministrativo finalizzata ad individuare le proprietà delle aree in esame;
- una fase di consultazione con i proprietari e con i soggetti e le aziende interessate al riutilizzo agricolo delle aree al fine di prefigurare il modello operativo e gestionale;
- un recepimento nel P.I. dei diversi azzonamenti come sopra determinati e delle relative destinazioni d'uso;
- la determinazione in sede di P.I. delle modalità attuative, anche con l'eventuale ricorso a norme dedicate (art. 27 l. 865/1971, Dlgs 267/2000, art. 6 l.r. 11/2004, ecc.);
- un'eventuale priorità ad interventi di significativa consistenza da attuare da parte di consorzi, associazioni ecc. che garantiscano congrue superfici ed opportune garanzie di adeguata attivazione degli interventi previsti.

11. Gli interventi di cui al presente P.I.C.T. potranno essere promossi ed attuati anche con il ricorso a misure premiali connesse al credito edilizio ed alla perequazione ambientale al fine dell'affidamento, usufrutto, affitto, acquisizione, gestione ecc. delle superfici agricole e boschive secondo gli indirizzi progettuali del presente P.I.C.T..

b) PROGETTO PIAVE - CORDEVOLE
settore: ambiente - servizi - turismo




b) PROGETTO PIAVE - CORDEVOLE

settore: **ambiente - servizi - turismo**

- 1.** Il fiume Piave è considerato dal P.A.T. e dal P.T.C.P. come risorsa ambientale e paesaggistica di importanza strategica la cui tutela, recupero e valorizzazione rappresenta un obiettivo primario della pianificazione.
- 2.** Il P.I.C.T. prevede un progetto (richiamato dal progetto strategico "Piave" del P.T.C.P.) relativo alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del Piave esteso al tratto comunale del Cordevole, anche in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti ed eventualmente delle amministrazioni comunali contermini interessate.
- 3.** Viene individuato come strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Accordo di Programma sul tipo dei "Contratti di Fiume-Paesaggio" nel quale i soggetti pubblici-privati concordano relativamente:
 - alla condivisione degli obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione paesistica del corso d'acqua e delle relative aree spondali con definizione e perimetrazione del quadro territoriale di intervento;
 - alla condivisione delle strategie e delle specifiche azioni progettuali (anche di diversa competenza) necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale;
 - alla previsione di modalità gestionali attraverso le quali i diversi soggetti istituzionali, competenti o coinvolti possano garantire la concretizzazione delle azioni di progetto in un processo operativo pluriennale.
- 4.** Il progetto prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:
 - prevedere un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
 - definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale nonché di rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
 - prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;
 - definire aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a terminal a parcheggio.Tutti gli interventi previsti dovranno realizzare un'idonea sintesi fra le esigenze di tutela ambientale e di sicurezza idraulica.

c) RETE NATURALISTICA settore: ambiente - paesaggio



c) RETE NATURALISTICA

settore: **ambiente - paesaggio**

- 1.** Nel territorio del P.A.T. sono presenti numerose emergenze naturalistiche quali:
 - siti di Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comprendenti parte del S.I.C. e Z.P.S. "IT 3230083 – Dolomiti Feltrine e Bellunesi" e parte della Z.P.S. "IT 3230088 – Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"
 - biotopi di interesse provinciale (torbiere di Poian e Sochieva, boschi di Landris, Sochieva, della China e della Bissa, grave di Longano, pendice del M.Peron);
 - alberi monumentali o grandi alberi (acero campestre di Agre, carpini bianchi a villa Pat ed a Bribano, salice bianco a Gresal, spino di Giuda a Peron);
 - corridoi ecologici principali del Piave, Cordevole e Gresal;
 - altri ambiti minori individuati dal P.A.T. anche con caratteristiche di parco urbano.

- 2.** Il presente P.I.C.T. prevede in particolare il coordinamento degli interventi relativi agli ambiti di cui al precedente punto con una loro valorizzazione e promozione in una logica di sistema che preveda, accanto alle azioni specificamente identificate per ciascuno di essi all'art. 8 delle N.T. del P.A.T., anche:
 - verifica delle modalità di fruizione compatibili con la salvaguardia delle caratteristiche di ciascun sito, valutando anche attraverso modalità di carrying capacity un adeguato equilibrio dei visitatori nelle varie aree, limitando gli accessi nelle aree più vulnerabili;
 - coordinamento delle aree in percorsi tematici, anche di differenziata fruibilità con particolare attenzione al segmento dei diversamenti abili, con predisposizione di posti di osservazione, segnaletica e tabellazione didattica compatibili con le qualità dell'ambiente, tali da non comportare disturbo ecologico o visivo ed idonee alla comprensibilità dei diversi segmenti di fruizione – ivi compresi quelli di lingua estera;
 - controllo, in particolare, degli elementi connessi al traffico motorizzato con attento studio e verifica dell'intermodalità con la previsione di adeguate piazzole di parcheggio, limitazioni del traffico motorizzato ecc.;
 - verifica e messa in sicurezza della rete dell'accessibilità con l'utilizzo di tecniche e metodi a basso impatto dell'ingegneria naturalistica;
 - definizione delle misure di conservazione dei tracciati attraverso opportune disposizioni di gestione;
 - la valorizzazione, recupero ed eventuale piantumazione di elementi naturalistici presenti lungo i percorsi ed in particolare filari alberati, boschetti, siepi e quant'altro favorisca la connessione naturalistica;
 - per i parchi e riserve naturali di interesse comunale vanno implementati, nel rispetto e valorizzazione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche, gli interventi specifici negli aspetti funzionali che più li caratterizzano.

- 3.** Gli interventi di progetto potranno utilizzare in particolare la perequazione ambientale di cui all'art. 22 quale modalità risolutiva di accordi pubblico-privati e di interventi di riqualificazione con caratteristiche di tutela e promozione naturalistica.


d) CENTRI STORICI
settore: insediativo - servizi



d) CENTRI STORICI	settore: insediativo - servizi
--------------------------	---------------------------------------

- 1.** Nel territorio comunale esistono numerosi centri storici, pur di diversa dimensione ed importanza (primaria a Barp, Bribano, Landris, Libano, Longano, Peron, Sedico, Villa e secondaria a Bolago, Carmegn, Mas, Pasa, Poian e Triva).
- 2.** Il P.A.T. considera il recupero dei Centri Storici presenti sul territorio come azione prioritaria ai fini della salvaguardia architettonica e paesaggistica dei luoghi, della conservazione del patrimonio storico-architettonico, dell'adeguamento dell'offerta insediativa residenziale, del recupero multifunzionale dei volumi non occupati, della rivalutazione del capitale sociale pubblico esistente, della qualità della vita dei residenti.
- 3.** Il P.I.C.T. potrà prevedere un primo stralcio progettuale corredato di apparato tecnico-normativo per il recupero in via prioritaria di un centro maggiore ed uno minore (quali ad. es. Landris e Carmegn) quali prototipi di intervento congiunto pubblico-privato da estendere successivamente e progressivamente agli altri nuclei.
- 4.** Il P.I.C.T. individua gli ambiti nei quali intervenire prioritariamente per la creazione od il rafforzamento di centralità urbane, prevedendo la ri-progettazione dei luoghi centrali unitari (piazzette, aree di sosta, ricreazione e riposo, spazi attrezzati per manifestazioni, incontri, mercatini ecc.) anche con l'organizzazione di addizioni volumetriche/cambi di destinazione d'uso in cui attivare piccole attività commerciali o di ristoro. Nelle previsioni degli interventi di arredo urbano sarà perseguita – ovunque possibile – l'uniformità delle forme e materiali degli spazi pubblici in sintonia con le caratteristiche e le peculiarità dei singoli nuclei storici ed in particolare l'eliminazione delle linee elettriche e telefoniche aeree.
- 5.** Il progetto individuerà per ciascun contesto le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato, prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T. nonché attraverso il ricorso a specifici piani attuativi.
- 6.** In particolare le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all'accorpamento fondiario, all'adeguamento o potenziamento dell'arredo urbano, alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse pubblico.
- 7.** Il P.I.C.T. determinerà, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati del centro storico e nuove edificazioni nell'A.T.O., tesa a correlare la realizzazione di nuove abitazioni al prioritario recupero dell'esistente inutilizzato.
- 8.** Qualora gli interventi comprendano volumi e pertinenze delle ville di cui al Progetto di valenza Strategica "Il paesaggio delle ville" vanno congiuntamente applicati i disposti normativi dello stesso.

e) PAESAGGIO DELLE VILLE settore: insediativo



e) PAESAGGIO DELLE VILLE

settore: **insediativo**

- 1.** Nel territorio comunale è presente una ricca dotazione di ville datate dal XV al XIX secolo:
 - in parte facenti parte del catalogo dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (villa Crepadoni, Pol-Sponga a Sedico, villa De Manzoni a Pat, villa Miari, Bentivoglio, Ferrante a Landris, villa Crotta, Segato, Boranga-Emeri a Poian, villa Miari a Cugnach, villa Coletti, Doglioni, Reolon-Nardin e villa Erizzo, Araldi, De Bertoldi a Libano, villa Doglioni, Dal Mas, De Castello a Mas);
 - in parte, pur non facendo parte del citato catalogo, rilevanti testimoni di qualità storico-architettonica (villa Rudio e villa Miari-Giacomini a Landris, villa Rossa a Bribano, villa Zuppani a Pasa ed altre).


- 2.** Tale presenza costituisce una risorsa storica, architettonica, culturale e turistica di estremo pregio che il P.A.T. prevede di recuperare, riqualificare e valorizzare a fini turistico culturali e ricettivi attraverso una specifica azione di dettaglio che preveda:
 - una schedatura puntuale dei singoli edifici secondo i disposti previsti per i centri storici;
 - una schedatura degli scoperti, delle aree di pertinenza e degli intorni tesa a valorizzare la percezione e l'immagine delle ville dai principali punti panoramici;
 - la previsione di azioni specifiche su edifici ed intorni che rappresentino ostacolo ad una corretta fruizione anche paesaggistica dei beni in oggetto al fine di una loro rilocalizzazione, riqualificazione o tutela specifica anche con l'utilizzo di modalità e premialità connesse al credito edilizio ed alla perequazione, anche ambientale;
 - la possibilità di ricorrere a misure premiali connesse al credito edilizio, alla perequazione, eventualmente alla compensazione urbanistica, al fine del recupero, della riqualificazione, della visitabilità delle ville ed eventualmente del loro utilizzo a fini ricettivi, anche con eventuale ampliamento e cambio di destinazione d'uso dei volumi accessori qualora compatibile con la tutela del bene primario.

- 3.** Il P.I.C.T. verrà attuato, ove normativamente previsto, in consonanza con la competente Soprintendenza e, in funzione delle reali opportunità di recupero, potrà essere attivato unitariamente o attraverso stralci operativi.

- 4.** Fa parte del presente P.I.C.T. anche la realizzazione di uno o più itinerari ciclo-pedonali del "Paesaggio delle Ville" che presentino tracciati tali da consentire la veduta (ed eventuale visita) di tali emergenze presenti sul territorio comunale valutando la possibilità di integrazione della connotazione turistica storico-architettonica con quella del P.I.C.T. "Colture tradizionali".

- 5.** Il P.I., a partire dallo schema previsto dal P.A.T., potrà prevedere opportuni adeguamenti delle sedi viarie esistenti – ed eventuali realizzazioni anche su sede propria – comprensiva di piazzole di sosta, aree di interscambio, segnaletica e quant'altro necessario alla migliore fruibilità della nuova rete, ivi compresa la realizzazione di piccoli volumi di servizio per attività di supporto tecnico e di ristoro, prioritariamente con interventi – anche convenzionati - su edifici esistenti in fregio al percorso.

**f) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E STRUTTURALE DEI CENTRI**
settore: insediativo



f) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DEI CENTRI	settore: insediativo
--	-----------------------------

1. Il P.I.C.T. definisce e coordina i possibili interventi sulle fonti energetiche rinnovabili e le relative modalità attuative definendo i requisiti essenziali di sostenibilità ambientale, risparmio ed efficienza energetica da perseguire nei vari settori edilizio, produttivo, agricolo, industriale, artigianale, turistico e della mobilità in linea con gli obiettivi comunitari e nazionali. In questo quadro il P.I.C.T. determinerà iniziative ed interventi relativi al recepimento della politica clima-energia "20-20-20" e del "Patto dei Sindaci" anche con la redazione di specifiche normative e di premialità attraverso:

- previsione e disciplina di interventi per la riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili a vantaggio di fonti rinnovabili, con modalità rispettose dell'ambiente e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- ipotesi di dotazione diffusa di fonti energetiche alternative, anche con la promozione di appositi gruppi di acquisto e di attivazione di smart/grid per la migliore utilizzazione delle energie prodotte;
- utilizzazione di biomasse (anche con riferimento al P.I.C.T. "Prati, pascoli ed aree boschive") connesse a politiche virtuose di certificazione forestale ed al recupero di biomassa derivante dal taglio programmato delle estese superfici di rimboschimento recente anche con la possibile integrazione di iniziative pubblico-private finalizzate a sviluppare un'imprenditoria specializzata nel settore;
- attivazione di procedure di consultazione e condivisione in particolare con le categorie professionali e le PMI del settore al fine di rendere capitalizzabili nuove esperienze e buone pratiche per gli operatori locali del settore edilizio;
- specifiche normative per il rinnovo edilizio che comprendano anche demolizione e ricostruzione degli edifici per il superamento di situazioni non adeguate o pericolose dal punto di vista energetico, sismico, della dotazione di servizi, anche con l'utilizzo del credito edilizio ed interventi perequativi in particolare per:
 - a) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che riducano significativamente i consumi energetici preesistenti;
 - b) interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento con integrazione di fonti energetiche rinnovabili e conseguimento di migliori performance di consumi termici;
 - c) nuova realizzazione, sostituzione, rinnovo, potenziamento, adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffreddamento che conseguano migliori performance e per produzione energetica attraverso fonti rinnovabili;
 - d) interventi relativi ad impianti di riduzione, riciclo e riuso delle acque reflue e recupero delle acque meteoriche.
- specifiche premialità perequative e di credito edilizio che possano comprendere la delocalizzazione e ricostruzione con caratteristiche energetiche efficienti qualora siano interessate aree od edifici in zone non idonee dal punto di vista geologico od idraulico o nel caso la delocalizzazione sia finalizzata all'adeguamento degli spazi urbani e di relazione o destinati a servizi pubblici.

2. Gli interventi di cui sopra, qualora pertinenti, potranno essere attivati anche con riferimento all'adeguamento strutturale – in particolare di carattere sismico – degli edifici, in particolare qualora gli interventi riguardino accorpamenti di più edifici da trattare con un unico indirizzo progettuale.

3. Qualora le tematiche e la definizione delle azioni di progetto di cui al precedente punto vengano affrontate con strumentazioni diverse il P.I.C.T. potrà limitarsi a definirne gli aspetti connessi alla loro operatività urbanistica ed edilizia con il ricorso alle specifiche strumentazioni consentite dalla normativa del P.A.T..

g) MOBILITÀ URBANA
settore: insediativo - servizi



g) MOBILITÀ URBANA

settore: **insediativo - servizi**

1. La mobilità urbana presenta, in particolare per il centro di Sedico ma in generale per tutti gli agglomerati localizzati lungo l'asse della viabilità maggiore, una problematica rilevante che investe aspetti di sicurezza, salubrità, efficienza della rete di accessibilità e trasporto e, più in generale, di "qualità della vita". Il P.A.T. evidenzia in tav. 4 le indicazioni strutturali di carattere strategico relative agli assi viari principali ma evidenzia la necessità di un approccio più complessivo alla tematica, anche con eventuale allargamento del bacino di intervento con la condivisione delle realtà territoriali contermini.

2. Il P.A.T. prevede già uno specifico P.I.C.T. teso alla riqualificazione complessiva della qualità ambientale urbana e della mobilità nell'asse centrale del capoluogo; il presente P.I.C.T. intende ampliare lo scenario d'intervento ad ulteriori ambiti e nodi nevralgici quali:

- il sistema dei parcheggi di interscambio del centro capoluogo sia in funzione delle attività produttive esistenti che del trasporto ferroviario "metropolitano" e della domanda turistica;
- il sistema della mobilità lenta sia prioritariamente per l'accesso ai servizi urbani sia con riferimento alla rete di percorsi di carattere turistico (come suggerito al relativo P.I.C.T.);
- il sistema delle intersezioni viarie e degli attraversamenti più problematici (s.s.50 a Bribano, s.r. 203/s.p.12, Bribano, Sedico, Roe, Mas, Peron);
- il sistema dei punti di conflitto e delle intersezioni fra la rete pedonale-ciclabile e viaria, in particolar modo nei centri urbani.

3. Gli interventi previsti nel P.I.C.T. riguardano, in via prioritaria ma non esclusiva:

- la revisione/adequamento del sistema della mobilità, con priorità negli ambiti urbani al traffico pedonale e ciclabile;
- l'adequamento e la regolamentazione degli spazi di sosta anche con reperimento di nuovi parcheggi compatibili con le esigenze di fluidificazione del traffico;
- l'adequamento, miglioramento, creazione di adeguate interconnessioni fra i percorsi pedonali con particolare attenzione alla disabilità, mobilità ridotta, bambini ed anziani;
- lo studio e revisione del sistema dei parcheggi privati al fine di consentire la massima fluidità del traffico con l'eliminazione delle soste improprie o degli accessi di difficoltosa praticabilità;
- l'adequamento delle sedi viarie e delle recinzioni private finalizzato alla messa in sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile;
- l'attivazione di iniziative utili ed opportune al fine di coinvolgere le proprietà private individuate come funzionali alla risoluzione delle problematiche in oggetto;
- l'attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di Accordi di Programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che possano coinvolgere anche comparti territorialmente disgiunti.


4. Si ritiene opportuno che il P.I.C.T. possa operare in consonanza con strumenti di pianificazione della mobilità impostati su principi di sostenibilità, condivisione e gestione quali il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), strutturabile sulla stessa tempistica del P.A.T. e finalizzato alla soluzione delle problematiche di mobilità con riferimento ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Le azioni da prevedere possono quindi essere desunte dal P.U.M.S. e finalizzate all'efficacia ed efficienza del sistema di mobilità tenendo conto della loro integrazione con le previsioni di carattere territoriale ed urbanistico; in tal senso possono trovare nel Piano degli Interventi la possibilità di concretizzarsi operativamente qualora necessitino di varianti o interventi perequativi relativi alla disciplina urbanistica del territorio.

5. Gli obiettivi (condivisi dalle finalità del P.A.T.) e gli interventi (attuabili anche con il presente P.I.C.T.) previsti dal P.U.M.S. sono riassunti, in conformità al D.M. 4/8/2017 "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'art. 3, c.7, del D.Lgs. 16/12/2016, n. 257" nella seguente tabella:

OBIETTIVI	STRUMENTI
Garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave.	Le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità.
Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi energetici.	Le infrastrutture stradali, di competenza locale, con particolare attenzione alla viabilità a servizio dell'interscambio modale.
Aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.	I parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio.
Migliorare l'efficienza e l'economicità dei trasporti di persone e merci.	Le tecnologie.
Aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc..	Le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli.
Favorire l'uso di mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile.	I sistemi di controllo, regolazione del traffico e d'informazione all'utenza.
Ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di traffico, mediante l'individuazione di soluzioni integrate del sistema di trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani.	Il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del mobility manager.
Contribuire a migliorare l'attrattività del territorio e la qualità dell'ambiente urbano e della città in generale a beneficio dei cittadini, dell'economia e della società nel suo insieme.	La logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, nei comuni e nelle aree densamente urbanizzate.

h) COLTURE TRADIZIONALI

settore: agricoltura - turismo



h) COLTURE TRADIZIONALI

settore: **agricoltura - turismo**

1. Il presente P.I.C.T. è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle colture tipiche tradizionali e storiche localizzate in prevalenza negli A.T.O. n.4 "Ambiti aperti di fondovalle" e n. 8 "Ambiti aperti di versante".

2. Il P.I.C.T. potrà essere attivato anche a supporto di iniziative già in atto o previste da specifici programmi (fattorie sociali, "Paniere delle Dolomiti" ecc.) o con il supporto di associazioni di categoria, aggregazioni di produzioni o di acquisto territoriali, anche con riferimento ai laboratori di trasformazione, eventualmente insediabili anche in zona produttiva, alla promozione/commercializzazione dei prodotti (mostra mercato dei prodotti agricoli, progetto ex-segherie Meli ecc.) ed alla diffusione dei punti vendita lungo gli itinerari turistici (anche bike) più frequentati.

3. Fra le colture tipiche interessate al presente progetto si evidenziano sia quelle di prodotti a base di carni che di prodotti tradizionali vegetali (fagiolo di lamon della vallata bellunese (igp), craut verde agre, fagiolo gialét, fave bellunesi, fragola delle dolomiti bellunesi, grano saraceno, noce, orzo, zucca santa ecc.) che allevamenti di nicchia (p.es. baco da seta).

4. L'intervento presenta molteplici valenze quali lo stimolo alla crescita di aziende ed addetti nel settore agricolo, il recupero di antichi cultivar locali, la rigenerazione del paesaggio, la valorizzazione della complessità ecosistemica, la promozione di un segmento turistico di carattere eno-gastronomico.

5. Il P.I.C.T. verrà incentrato su uno specifico progetto di intervento anche paesaggistico che preveda:

- la tutela dai rischi idrogeologici attraverso la disciplina delle modalità di intervento nella messa a dimora di nuove coltivazioni in funzioni delle caratteristiche e della morfologia dei suoli interessati;
- la delimitazione delle fasce agricole-boschive di interesse nelle quali prevedere il divieto di realizzazione di opere qualora incongrue ed ostative alle nuove produzioni quali nuove infrastrutture, edificazioni, campi fotovoltaici, linee ed impianti elettrici e di telecomunicazione ecc. e quant'altro paesaggisticamente incoerente con le finalità del progetto;
- la definizione di eventuali opere finalizzate a garantire il necessario regime idrico delle coltivazioni, il recupero dei segni tradizionali del territorio quali filari alberati ed arbustivi, muretti a secco, reti viarie minori ecc.;
- la valorizzazione di coltivazioni di agricoltura biologica e comunque a basso impatto ambientale, anche attraverso l'adozione di idonee integrazioni al Regolamento di Polizia Rurale;
- la disciplina di ogni trasformazione dello stato dei luoghi al fine della salvaguardia del paesaggio, con adeguata valutazione degli interventi ammissibili in coerenza con le finalità del progetto;
- l'individuazione di punti vendita, anche come chiosco, lungo gli itinerari turistici più frequentati con eventuale potenziamento con aree parcheggio od aree sosta;
- l'attivazione dell'intervento di recupero ambientale e produttivo delle ex-segherie Meli individuato con apposita simbologia in tav. 4 da destinare eventualmente a Centro di Promozione dei Prodotti Tipici Locali. Il P.I.C.T. (o il P.I.) perimetrerà in dettaglio l'ambito disciplinando le destinazioni commerciali, produttive, agricole, turistico ricettive, sociali e di interesse pubblico necessarie per la completa attivazione dell'iniziativa;
- il coordinamento con gli interventi di adeguamento e nuova previsione di reti di percorsi pedonali e ciclabili di cui ai relativi P.I.C.T. (in particolare "Rete percorsi del territorio e bike" e "Paesaggio delle Ville") che intersecano maggiormente le coltivazioni e gli insediamenti delle aree agricole di interesse;

- la promozione in particolare della perequazione ambientale di cui all'art. 22 quale modalità risolutiva di accordi pubblico-privati e di interventi di riqualificazione con caratteristiche preminentemente colturali e paesaggistiche;
- l'individuazione di interventi di riqualificazione del territorio agricolo che prevedano la demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico secondo quanto previsto all'art.20 lett. g), in particolare con il ricorso al credito edilizio di cui all'art. 23;
- di favorire eventuali interventi di rilocalizzazione di cui all'art.21 c.3° lett. g) qualora vantaggiosi dal punto di vista culturale, ambientale e paesaggistico;
- di favorire gli interventi di ricettività minore nei cambi di destinazione d'uso ammissibili secondo la normativa sovraordinata, secondo quanto previsto all'art.21, voce "Destinazioni d'uso", c.3°;
- di favorire la ricettività minore nei nuclei rurali attraverso la premialità di cui all'art.28;
- le forme di applicazione a tali contesti, in particolare, della perequazione ambientale di cui al precedente art. 22 anche con la possibilità di idonea localizzazione, secondo i disposti della l.r. 11/2004, dei volumi residenziali ed agricoli funzionali alle aziende interessate dagli interventi.

i) QUALITÀ DELLE AREE PRODUTTIVE settore: industria - artigianato



i) QUALITÀ DELLE AREE PRODUTTIVE

settore: **industria - artigianato**

1. Il P.I.C.T. è finalizzato alla ricomposizione delle aree produttive esistenti nell'ottica di evolverle verso il modello di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

2. Accanto ad interventi tesi a favorire l'adeguamento tecnologico di eventuali attività esistenti e l'insediamento di nuove attività che rispondano ai criteri di innovazione e sostenibilità, il progetto sarà finalizzato ad attivare finanziamenti, iniziative ed interventi che prevedano:

a) nel campo socio-economico ed insediativo:

- assicurare sostenibilità ambientale, qualità sociale e competitività economica delle destinazioni d'uso, spazi e servizi previsti;
- adeguare spazi e servizi alla gestione comune delle emergenze e della sicurezza;
- ottimizzare la configurazione delle reti e degli impianti tecnologici;

b) nel campo dei trasporti e mobilità:'

- impostare la rete stradale ottimizzando l'accessibilità, la fluidità dei flussi generati e attratti nonché la mobilità sostenibile delle persone e delle merci;
- impostare la rete stradale e le aree di sosta con riferimento alla sicurezza dei vari segmenti di traffico (trasporto leggero, pesante, ciclo-pedonale);

c) nel campo dell'habitat e del paesaggio:

- ricomporre ambientalmente e paesaggisticamente le aree già urbanizzate;
- contestualizzare per quanto possibile l'intervento con gli elementi del paesaggio naturali ed antropici in cui si inserisce;
- prevedere spazi aperti di qualità e adeguata funzionalità (aree verdi, strade, parcheggi e aree di pertinenza dei lotti) nonché di corretta manutenzione e gestione;

d) nel campo dell'utilizzo della risorsa idrica:

- prevedere iniziative progettuali e reti finalizzate all'invarianza idraulica dell'insediamento nonché la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale;
- prevedere sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
- prevedere reti di smaltimento separate delle acque e dei reflui, nonché sistemi di depurazione finalizzati a ridurre l'impatto ambientale;

e) nel campo dei materiali utilizzati e dei rifiuti:

- utilizzare materiali da costruzione che garantiscano qualità ambientale e salubrità;
- ridurre il consumo di materiali e produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo;
- prevedere una gestione dei rifiuti finalizzata alla riduzione dei rischi ed alla tutela della sicurezza e salubrità dell'area;


f) nel campo del rumore:

- impostare la progettualità al fine di perseguire un buon clima acustico negli ambienti esterni;
- impostare la progettualità al fine di perseguire un buon clima acustico negli ambienti con prolungata permanenza di persone;

g) nel campo energetico:

- attivare progettualità tali da ridurre i consumi di energia per riscaldamento e/o raffrescamento;
- prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- prevedere negli ambienti interni pubblici e privati illuminazione naturale ed artificiale finalizzate al risparmio energetico ed al comfort visivo;
- prevedere negli ambienti esterni pubblici e privati interni illuminazione naturale ed artificiale finalizzate al risparmio energetico ed al contenimento dell'inquinamento luminoso.

j) VIALE DEI SERVIZI
settore: commercio - servizi



j) VIALE DEI SERVIZI

settore: **commercio - servizi**

1. L'obiettivo del P.I.C.T. è quello della riorganizzazione ed adeguamento funzionale e di arredo dell'edificato e delle infrastrutture comprese nell'ambito dell'asse della s.s. 50 nel tratto Gresal – Bribano, che rappresenta il fulcro della struttura commerciale comunale favorito – ma contestualmente condizionato – dalla visibilità e dalla mobilità di attraversamento relativa al traffico lungo la statale.

Nel tratto considerato esiste infatti una commistione di destinazioni d'uso differenziate (residenziali, commerciali, produttive) sorte in modo anche sordinato lungo gli anni e spesso con esigenze e caratteristiche (di utenza, mobilità, visibilità, spazi aperti) differenziata o addirittura conflittuale che necessita di una progettualità integrata per una soluzione delle molteplici criticità.

2. Il progetto di riqualificazione prevederà:

- interventi per l'adeguamento degli accessi e delle aree di sosta con eventuali interventi (tenuto conto dei pareri degli altri enti coinvolti) sulla geometria dell'asse stradale esistente;
- previsione di soluzioni di pedonalità/ciclabilità protetta lungo l'intero asse;
- riqualificazione funzionale e architettonica degli edifici ed in particolare dei fronti;
- coordinamento delle caratteristiche delle insegne, segnaletica, arredo urbano, dehors e volumi accessori complementari, colorazioni degli edifici.

3. Il P.I.C.T. potrà prevedere l'utilizzo di compensazione, perequazione e credito edilizio, anche in comparti disgiunti, con eventuale disposizioni planivolumetriche di dettaglio sulle volumetrie esistenti e di progetto, eventualmente attuabili con specifici piani attuativi o con l'utilizzo delle procedure S.U.A.P..

4. Nella realizzazione del P.I.C.T., che potrà essere coordinato con il P.I.C.T. "Mobilità Urbana", andranno valutati gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla dotazione di aree verdi (sia in funzione di arredo che di schermatura dagli inquinanti), alla riduzione della rumorosità, alla sicurezza in particolare di pedoni e ciclisti, con l'obiettivo di valorizzare l'asse come viale nel quale ai transiti pedonali/ciclabili sia garantita una specifica funzionalità in connessione con gli spazi a verde ed i percorsi dedicati contigui esistenti o di progetto.

k) PICCOLA RICETTIVITÀ DIFFUSA settore: turismo



k) PICCOLA RICETTIVITÀ DIFFUSA

settore: **turismo**

5. Il P.I.C.T. è finalizzato ad ottimizzare le iniziative tese allo sviluppo della ricettività complementare individuata come maggiormente idonea rispetto a quella alberghiera ai fini della politica turistica promossa dal P.A.T. al fine di valorizzare l'intero territorio comunale e le sue diverse peculiarità.

6. Il P.I.C.T. attraverso l'integrazione coordinata delle diverse possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, premialità consentite dalla presente normativa e da altre possibilità in capo al Comune verificherà in dettaglio nel proprio ambito territoriale l'intera offerta di ricettività complementare (compresi agriturismi, rifugi, malghe e camper-area) al fine di garantire per ciascuna tipologia le migliori possibilità di sviluppo e di adeguamento in rapporto alle singole peculiarità localizzative e di servizio.

7. In considerazione della necessità di garantire fin da subito i necessari servizi di ristorazione da accompagnare alla ricettività minore tipo bed & breakfast, albergo diffuso, affittacamere ecc., si ritiene che tale programma debba essere attivato con particolare coordinamento ed attenzione a tale tematica individuando nell'A.T.O. 3 (Libano-Barp) e nell'A.T.O. 4 (ambito Prapavej, Carmegn, Boscon, Noal) eventuali iniziative pilota per l'attivazione del P.I.C.T. che potrà in seguito essere esteso sul rimanente territorio comunale anche per stralci funzionali.

8. Ove possibile ed opportuno vanno valorizzati accordi finalizzati al recupero di volumetrie esistenti (specie di valore architettonico-testimoniale) o che prevedano congiuntamente iniziative di manutenzione del territorio e del paesaggio circostante.

9. Il P.I.C.T., potrà prevedere, anche con l'eventuale utilizzo delle procedure S.U.A.P.:

- iniziative di conseguimento di certificazioni di qualità ed ambientali;
- miglioramento della dotazione dei servizi e della qualità dell'offerta attraverso interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di spazi coperti e scoperti ad uso garage, wellness, servizi vari oltre che, naturalmente, dei volumi direttamente connessi alla ricettività. In tale sede va valutata la possibilità – in special modo in caso di indisponibilità fisica o normativa nelle sedi proprie – di reperimento di aree esterne sia per la realizzazione di servizi (anche consorziali o coordinati con le progettualità comunali) che per il potenziamento della ricettività (dependance).

I) RETE PERCORSI DEL TERRITORIO E BIKE settore: turismo - cultura - servizi



1. Il territorio è percorso da una fitta rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, previste già in parte dalla pianificazione di livello superiore. Tali percorsi, che collegano realtà ambientali e preesistenze antropiche sparse su tutto il territorio del P.A.T., rispondono sia a logiche tematiche (percorso della Pittura del '500, Ville nel paesaggio prealpino, Cammino delle Dolomiti, percorso delle Rogge, ecc.) che funzionali (escursionismo, ciclo-turismo) presentando spesso intrecci o tratti in commistione.

2. La rete di percorsi sul territorio può avere quindi sia un fine di servizio ai residenti sia di valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico culturali e produttive del territorio. In questo senso appare interessante valutare degli approcci tecnico-funzionali rivolti alla "slow-mobility", un avvicinamento consapevole alle peculiarità identitarie del territorio, in modo da favorire un turismo sostenibile che, coinvolgendo l'intero Comune, non consideri Sedico unicamente come tappa di passaggio di percorsi sovracomunali di superiore gerarchia.

3. Il P.I.C.T. dovrà pertanto definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo (pedonale-ciclistico-veicolare);
- la mappatura ed il recupero e ripristino di percorsi storici;
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani limitando o controllando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale, paesaggistico, agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica; in particolare dovrà essere curata la predisposizione di pannelli informativi collocati all'interno degli ambiti urbani o delle aree di sosta maggiormente fruiti dal transito turistico ove illustrare l'intera offerta ciclo-escursionistica del territorio, con la messa in evidenza delle emergenze storiche-ambientali-paesaggistiche, dei musei e delle offerte ricettive;
- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici e storico-culturali presenti lungo i percorsi ed in particolare filari alberati, boschetti, siepi e quant'altro favorisca la connessione naturalistica.
- la previsione di idonei servizi sulle direttrici di importanza sovralocale con possibile attivazione di un "bike park" nel nodo di Sedico con individuazione di idonei servizi di supporto (officina, aree di sosta e di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, deposito bike, infermeria, ecc.);
- il riconoscimento delle caratteristiche del "Bike Hotel", inteso come struttura ricettiva con target d'utenza fortemente specializzato verso l'utenza ciclistica in cui dovranno trovare adeguato spazio i locali accessori alla pratica sportiva oltre ad una cura particolare dell'offerta alimentare e del benessere fisico con spazi dedicati al benessere. In base a tali criteri potranno essere definiti incentivi (premi volumetrici, credito edilizio) per il rinnovo delle attività ricettive esistenti o la realizzazione di nuove, in coordinamento con i P.I.C.T. della piccola ricettività.

4. Il Piano degli Interventi potrà individuare nuovi tracciati escursionistici oltre a quelli indicati dalla Tavola 04 delle Trasformabilità curando in particolar modo la differenziazione e specializzazione per target di utenza (itinerari didattici, percorsi in sicurezza per persone con ridotta capacità motoria, tracciati per famiglie, escursionistici, ecc.) attraverso la tematizzazione e gerarchizzazione della viabilità

minore e della rete sentieristica esistente con puntuali previsioni di recupero, adeguamento, potenziamento, valorizzazione od eventualmente nuova realizzazione.

5. Gli interventi di cui al presente P.I.C.T. potranno essere promossi ed attuati anche con il ricorso a misure premiali connesse al credito edilizio, alla perequazione (in particolare ambientale), alla compensazione urbanistica, al fine del reperimento delle aree e dei tracciati funzionali alla realizzazione ed adeguamento della rete dei percorsi e degli spazi di servizio anche con eventuale ampliamento (ove ammissibile) e cambio di destinazione d'uso di volumi maggiori ed accessori per destinazioni ricettive o di servizio.